SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 20 settembre 2005 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Università di Napoli «Parthenope»

DECRETO RETTORALE 7 settembre 2005.

Modificazioni allo Statuto.

05A08910

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 giugno 2005. Situazione del bilancio dello Stato e situazione trimestrale dei debiti pubblici.

05A09016

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2005.

Nomina del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Presidente del C.N.E.L., ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 936 del 1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

L'on. prof. Antonio Marzano è nominato Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 177

05A09045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2005.

Nomina, quali componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di novantasette rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del predetto Consiglio, ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della citata legge n. 936/1986;

Considerato che, per l'avvenuta fusione dell'IRI con la FINTECNA, non si procede alla nomina del rappresentante dell'IRI di cui all'art. 2, comma 4, lettera *e)*;

Considerato che, per l'avvenuta soppressione dell'EFIM, non si procede alla nomina del rappresentante dell'EFIM, di cui all'art. 2, comma 4, lettera *g)*;

Viste le designazioni pervenute dalle Organizzazioni sindacali delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ai fini della nomina dei quarantaquattro rappresentanti di lavoratori dipendenti, diciotto di lavoratori autonomi e trentacinque rappresentanti delle imprese;

Visti i propri decreti, con i quali sono stati decisi i ricorsi presentati dalle Organizzazioni sindacali delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i seguenti novantasette rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;

Lavoratori dipendenti:

• Settore Agricoltura e Pesca	Ettore Guglielmo Epifani, Savino Pezzotta;
• Settore Industria	Raffaele Minelli, Gian Paolo Patta, Francesca Santoro, Giuseppe Casadio, Angelo Gennari, Amedeo Croce, Sandro Degni, Stefano Cetica, Antonino Scalfaro, Gianfranco Lagostena, Giovanni Magliaro, Alessandro Gemme;
• Settore Commercio	Beniamino Lapadula, Giuseppe Marras, Gianni Baratta, Francesco Cesarino, Adriano Musi;
• Settore Artigianato	Claudio Falasca, Michele Gentile, Aitanga Giraldi, Gabriele Olini;
• Settore Trasporto	Francesco Piu, Gianni Ursotti, Luigi Angeletti;
• Settore Credito e Assicurazioni	Massimo Bordini, Cristina Attuati;
• Settore Pubblica Amministrazione	Marco Paolo Nigi, Marcello Tocco, Giuseppe Acocella, Fulvio Perini, Anna Corossacz, Giorgio Alessandrini, Carmelo Calabrese, Raffaele Vanni, Silvano Veronese, Leopoldo Guidi, Renato Plaja;
• Settore Dirigenti e Quadri	Giuseppe Taddei, Sergio Puppo, Carmelo Pillitteri, Corrado Rossitto, Roberto Confalonieri;

Lavoratori Autonomi:

• Settore Coltivatori diretti	Giovan Battista Aiuto, Giuseppe Politi, Paolo Bedoni, Franco Pasquali, Vincenzo Gesmundo;
• Settore Artigiani	Ivano Spallanzani, Elio Ciaccia, Filippo Minotti, Benito Santalco, Marco Enrico Accornero;
• Settore Cooperative	Maurizio Zaffi, Luigi Marino, Luciano D'Ulizia, Lelio Grassucci;
• Liberi professionisti	Pietro Angelo Sardi, Roberto Orlandi, Alfio Catalano, Ernesto Landi;

Rappresentanti Imprese:

• Settore Agricoltura e Pesca	Augusto Bocchini, Vito Bianco, Luigi Giannini, Massimo Pacetti, Giorgio Ferrero;
• Settore Industria	Luca Cordero di Montezemolo, Giancarlo Abete, Michele Amenduni, Paolo Annibaldi, Maurizio Beretta, Antonio Maria Colombo, Giancarlo Falcucci, Vittorio Fini, Carlo Longo, Giuseppe Puglisi, Giuseppe Rosa, Danilo Broggi, Sandro Naccarelli, Federico Megna;
• Settore Commercio	Sergio Billè, Carlo Sangalli, Sergio Baronci, Marco Giuseppe Venturi;
• Settore Turismo	Costanzo Jannotti Pecci, Bernabò Bocca, Massimo Vivoli;
• Settore Servizi	Vincenzo Gervasio, Antonio Patuelli, Giuseppe Perasso, Giampaolo Galli, Gian Maria Gros-Pietro, Ennio Lucarelli, Pietro Vavassori, Raffaele Morese;
• ENI	Paolo Scaroni.

I suddetti componenti durano in carica per un quinquennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 179

05A09046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2005.

Nomina, quali componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di otto esperti esponenti della cultura economica, sociale e giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, della richiamata legge n. 936, alla nomina degli otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

prof. Paolo Bagnoli;

prof. Enrico Bollero;

prof. Riccardo Faini;

prof.ssa Paola Manacorda;

prof. Fabrizio Onida;

prof. Carlo Pinzani;

prof. Giuseppe Santaniello;

prof.ssa Luisa Capitanio Santolini.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 180

05A09047

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2005.

Nomina, quali componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di quattro esperti esponenti della cultura economica, sociale e giuridica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei quattro esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, ai sensi degli articoli 2 e 3 della richiamata legge n. 936/1986;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

dott. Paolo E. Reboani;

dott. Benedetto Della Vedova;

prof. Luca Anselmi;

prof. Geminello Alvi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 181

05A09048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 2005.

Nomina, quali componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante disciplina delle associazioni di promozione sociale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 17;

Viste le designazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e dall'Osservatorio nazionale per il volontariato e trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota prot. 5758/G/37 in data 5 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 22 luglio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i seguenti dieci rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati dai rispettivi Osservatori nazionali:

Osservatorio nazionale dell'associazionismo:

Paolo Beni;

Carlo Costalli;

Gian Paolo Gualaccini;

Tommaso Manzo;

Camillo Monti.

Osservatorio nazionale per il volontariato:

Emanuele Alecci;

Guido Boldrin;

Gianfranco Gambelli;

Maria Guidotti;

Edoardo Patriarca.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 178

05A09049

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Abano Terme (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Abano Terme (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Abramo Barillari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Abano Terme (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 6 luglio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12802/2005 Area II del 15 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Abano Terme (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Abramo Barillari.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08936

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Boara Pisani e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Boara Pisani (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Boara Pisani (Padova) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Vitetti è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Boara Pisani (Padova), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2003, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 13 luglio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Padova ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13344/2005 Area II del 14 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V.Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Boara Pisani (Padova) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Vitetti.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08935

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Fontanarosa e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Armando Amabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 2 settembre 2005

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 2004, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 13 luglio 2005, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 235/13-4/Area II del 14 luglio 2005, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fontanarosa (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Armando Amabile.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro dell'interno: PISANU

05A08937

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2005.

Disposizioni urgenti di protezione civile per lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006». (Ordinanza n. 3463).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Torino, in occasione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006»;

Vista la nota del Ministero degli affari esteri 306/290210, pervenuta in data 15 luglio 2005;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio ordine pubblico, prot. 555/OP/2245/2005/CNIO, del 31 agosto 2005;

Considerato che, al fine di agevolare lo svolgimento e l'organizzazione dei giochi olimpici invernali «Torino 2006», si rende necessario individuare procedure semplificate per l'accreditamento dei membri della «Famiglia olimpica» chiamati a partecipare all'evento di che trattasi;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri 252/p, del 15 luglio 2005;

Vista la nota del Ministero delle comunicazioni GM/14272/4680/DL/MG del 18 luglio 2005;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze in data 8 settembre 2005;

Considerato che, per conformare l'ordinamento giuridico italiano agli standards di tariffazione internazionali adottati in occasioni analoghe, occorre prevedere modalità di contribuzione per il diritto d'uso temporaneo delle frequenze radio conformi ai predetti standards;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di semplificare le procedure finalizzate al rilascio degli accrediti necessari per l'ingresso sul territorio italiano dei soggetti partecipanti ai giochi olimpici invernali «Torino 2006» il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici Invernali di «Torino 2006» rilascia un «Accredito Olimpico» agli appartenenti alla «Famiglia olimpica», previa presentazione di richiesta scritta, da inoltrarsi anche in forma elettronica, da parte dei soggetti direttamente interessati o dalle organizzazioni responsabili. Il predetto tesserino viene rilasciato sulla base del disposto dell'art. 55 della Carta olimpica e dell'art. 2 del Contratto della Città ospite stipulato a Seul il 19 giugno 1999 tra il Comitato Olimpico Internazionale, la Città di Torino e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nonché sulla base di quanto disposto dalla normativa comunitaria.

2. L'«Accredito Olimpico» reca la foto del titolare, gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio valido del richiedente, nonché il numero del visto rilasciato dal Ministero degli affari esteri. Tale numero è costituito, in caso di visto uniforme, da sette caratteri (formati da sei cifre precedute dalla lettera C) o, in caso di visto a validità territoriale limitata, da otto caratteri (formati da sei cifre e preceduti dalle lettere IT).

3. L'accesso ai luoghi specifici dove si svolgono le gare e le altre manifestazioni previste per i Giochi Olimpici e Paraolimpici invernali di Torino 2006 e l'esercizio delle funzioni olimpiche è assicurato ai soggetti ai quali è rilasciato l'accredito di cui al precedente comma.

4. Il Ministero degli affari esteri provvede alle necessarie comunicazioni del numero del visto al Comitato organizzatore avvalendosi, con oneri a proprio carico, di una struttura appositamente costituita, anche con l'ausilio delle rappresentanze diplomatico-consolari.

5. Ai titolari dell'«Accredito Olimpico» si applica la disciplina di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, relativo al permesso di soggiorno collettivo, che può essere concesso per un periodo non superiore ai novanta giorni. La medesima disciplina si estende anche ai cittadini appartenenti a Paesi non sottoposti all'obbligo del visto.

Art. 2.

1. In relazione alla necessità di assicurare che lo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006» e limitatamente alla durata dei predetti giochi, in deroga alla disciplina prevista dall'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, si applicano i seguenti contributi per l'uso delle frequenze radio:

a) per ogni frequenza o coppia di frequenze richieste in uso temporaneo per ognuno degli eventi è dovuto un contributo pari a 300 euro omnicomprensivi, per l'uso della risorsa «scarsa» frequenze radio, utilizzata in un area circoscritta di diffusione di 15 Km di raggio, con larghezza di canale di 12,5 KHz (fino ai casi ammessi di 25 KHz), per trasmissioni radio vocali o trasmissione dati indipendentemente dalla tecnologia analogica o numerica, compresi i casi d'uso di microfoni anche professionali fino a 200 KHz di larghezza di canale di utilizzo;

b) per ogni uso di frequenza di tipo televisivo o satellitare, incluse le video camere, con canalizzazioni opportunamente approvate, o per ogni casistica d'uso con canalizzazione o distanze superiori al punto *a)*, è dovuto un contributo pari a 1000 euro.

2. Al termine dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2005, i soggetti autorizzati restituiranno le frequenze all'uso ordinario e dovrà cessare ogni uso temporaneo.

3. I limiti di potenza ed i parametri d'uso degli apparati dovranno essere conformi alle previsioni del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. Le tipologie di frequenze in uso dovranno essere conformi alle indicazioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze vigente.

4. Per ogni tipologia di richiesta d'uso di frequenze diverse da quelle previste dal comma 1, si applica la disciplina di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A09051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 7 dicembre 2004.

Modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale si riordina l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base al quale, con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle competizioni sportive nonché ad ogni altro tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro dell'economia e delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità ed i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto interdirettoriale del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'articolo 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Visto il parere n. 456 dell'11 marzo 2003, emesso dalla III sezione del Consiglio di Stato, in merito allo schema di atto di concessione ed atti collegati, per l'affidamento in concessione ad «operatori di gioco» di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici e ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, con il quale il Consiglio ha ritenuto di condividere il sistema scelto dall'Amministrazione;

Visto il comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 14 giugno 2003 n. 136, con il quale è stata data evidenza della graduatoria della selezione dei concessionari di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici su base sportiva nonché ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:

1) Sisal S.pA.

2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;

3) Snai S.p.A.

Visto il regolamento generale dei concorsi pronostici su base sportiva, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, ed in particolare l'articolo 39, comma 14, concernente la disciplina delle nuove scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse di cavalli;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 agosto 2004, n. 229;

Considerata l'opportunità di disciplinare le modalità di gestione dei conti correnti previsti dall'articolo 26, del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229, per la gestione delle movimentazioni relative ai premi di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto e dei saldi settimanali;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per assicurare correttezza, trasparenza ed efficienza al sistema di tesoreria e di cassa prescelti in relazione anche ai rapporti bancari, ai flussi finanziari e alle modalità di rendicontazione per la gestione delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto del decreto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalità di gestione degli importi dovuti dai concessionari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la loro allocazione nel bilancio dell'Amministrazione, le modalità ed i tempi del versamento di quanto dovuto agli aventi diritto nonché gli adempimenti contabili del concessionario.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) Concessionario, l'operatore di gioco a cui sono affidate le attività e le funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

c) Concessione, l'atto di affidamento di attività e funzioni pubbliche relative alle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli;

d) Settimana contabile di riferimento, il periodo che intercorre tra la giornata del lunedi e la giornata della domenica di ogni settimana,

e) Incasso della raccolta, l'incasso delle giocate raccolte nella settimana contabile di riferimento;

f) Incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

g) Saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzatore chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

i rimborsi effettuati nell'arco della settimana contabile di riferimento;

il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

le vincite da essi pagate nell'arco della settimana contabile di riferimento;

TITOLO I

RACCOLTA DEGLI INCASSI

Art. 2.

Rendicontazione di riferimento ai fini delle movimentazioni finanziarie

1. Entro la fine del terzo giorno successivo alla chiusura della settimana contabile di riferimento, a ciascun concessionario è reso disponibile dal totalizzatore nazionale il rendiconto della gestione finanziaria relativa alla settimana contabile di riferimento.

2. Il rendiconto contiene:

a) l'importo totale da versare;

b) l'incasso della raccolta;

c) l'incasso totale lordo delle giocate raccolte, per tutte le scommesse di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

d) l'aggio totale trattenuto dai gestori dei luoghi di vendita delle scommesse, relativo all'incasso di cui al punto *c)*;

e) l'importo totale delle vincite pagate nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento;

f) l'importo totale dei rimborsi effettuati nella settimana contabile di riferimento e dei rimborsi prescritti nella medesima settimana;

g) l'incasso di ciascuna scommessa di cui è chiusa l'accettazione nella settimana contabile di riferimento;

h) l'aggio, trattenuto dai luoghi di vendita delle scommesse, per l'incasso di ciascuna scommessa.

3. A ciascun concessionario è reso disponibile, su richiesta, l'elenco delle vincite pagate e dei rimborsi effettuati nei luoghi di vendita delle scommesse nella settimana contabile di riferimento.

4. Gli importi dovuti dal concessionario ad AAMS sono stabiliti sulla base del rendiconto della gestione finanziaria di cui al comma 1.

Art. 3.

Obblighi del concessionario per la gestione degli importi dovuti ad AAMS

1. Il concessionario mette a disposizione di AAMS sul conto corrente di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze del 2 agosto 1999, n. 278 e successive modificazioni, per data e per valuta, entro la fine dell'ottavo giorno solare dalla data di disponibilità delle rendicontazioni della settimana contabile di riferimento, il saldo settimanale sulla base delle comunicazione rese disponibili da AAMS.

2. Il concessionario, inoltre, accredita sullo stesso conto corrente di cui al comma 1, ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù del contratto di concessione, secondo le modalità previste dallo stesso, e di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS.

Art. 4.

Allocazione dei fondi nel bilancio di AAMS

1. Gli importi dovuti dal concessionario e prelevati da AAMS, per conto del concessionario, dal conto corrente bancario vincolato di cui all'articolo 3, sono versati sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria Centrale di Roma.

2. Sul medesimo conto corrente n. 20050 sono versati anche tutti gli altri proventi riconducibili alle scommesse a totalizzatore, diversi da quelli dovuti dai concessionari.

3. I prelevamenti di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze del 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229, sono versati sul conto corrente n. 20050 intestato ad AAMS presso la Tesoreria Centrale di Roma, su specifico capitolo di entrata.

4. A fronte del capitolo di entrata al quale affluiscono gli importi dovuti dai concessionari, la spesa è così ripartita:

a) disponibile a vincite;

b) imposta unica e residuo di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle finanze del 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229;

c) spese di gestione;

d) fondo speciale di riserva.

TITOLO II

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA SPESA

Art. 5.

Versamento delle competenze spettanti al concessionario

1. Il concessionario fattura con cadenza settimanale l'importo del corrispettivo di propria spettanza riferito alla settimana contabile di riferimento, proporzionalmente agli incassi della propria rete di vendita sulla base degli importi comunicatigli da AAMS.

2. Il corrispettivo di cui al comma 1 è liquidato al concessionario da AAMS entro nove giorni dalla data di ricezione della fattura.

Art. 6.

Altri versamenti

1. L'imposta unica dovuta è versata sulla base di quanto previsto dalla legge del 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni.

TITOLO III

ADEMPIMENTI CONTABILI

Art. 7.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di vincite

1. Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario di cui all'arti-

colo 26, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze del 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, relativo al pagamento delle vincite e dei rimborsi di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo decreto, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) contabilità bimestrale (modello SCO.amm.p., allegato 1) attestante il regolare utilizo dei fondi messi a disposizione da AAMS con cadenza bisettimanale mediante il modello SCO.p (Allegato 2), sulla base delle informazioni ricevute dal totalizzatore nazionale. Detto modello SCO.amm.p., debitamente completato dal concessonario con l'indicazione dell'effettivo pagametno delle vincite e dei rimborsi, è trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun quadrimestre;

b) la contabilità di cui al comma *a)* è resa separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 8.

Adempimenti contabili del concessionario in materia di saldo settimanale

Il concessionario rende il conto della gestione finanziaria del conto corrente bancario, vincolato a favore di AAMS, di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto del Ministero delle finanze del 2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, relativo alla riscossione ed al versamento del saldo settimanale, nonché di ogni altro importo dovuto ad AAMS, in virtù sia del contratto di concessione, che di ogni altro eventuale provvedimento di AAMS, mediante la produzione di elaborati contabili e della relativa documentazione, come segue:

a) conto giudiziale annuale, contenente l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati al relativo capitolo di entrata del bilancio di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito dell'intero esercizio finanziario. Il prospetto è trasmesso direttamente all'Ufficio centrale di Ragioneria presso AAMS, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, per gli adempimenti ai sensi della legge di contabilità generale dello Stato.

Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso dei modelli afferenti l'esercizio finanziario, da allegare alla contabilità giudiziale;

I versamenti dei saldi settimanali sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria Centrale di Roma, sono effettuati da AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega degli stessi e dietro rilascio della ricevuta di versamento, da allegare in originale alla contabilità giudiziale.

b) Contabilità bimestrale (modello SCO.amm.e., allegato 3) contenete l'analisi della gestione finanziaria dei saldi settimanali riscossi, e successivamente versati al relativo capitolo di bilancio di AAMS, evidenziando gli eventuali importi a debito o a credito alla fine di ogni bimestre ed avendo cura, ad inizio di ciascun bimestre, di indicare la situazione totale del bimestre precedente. Detto prospetto è trasmesso ad AAMS entro trenta giorni successivi alla chiusura di ciascun bimestre;

Le riscossioni relative ai saldi settimanali sono documentate attraverso i modelli SCO.r (allegato 4) afferenti il bimestre e numerati progressivamente, da allegare alla contabilità bimestrale;

I versamenti dei saldi settimanali sul conto corrente n. 20050, intestato ad AAMS, acceso presso la Tesoreria Centrale di Roma, sono effettuati da AAMS per conto dei concessionari, su specifica delega degli stessi e dietro rilascio della ricevuta di versamento, da allegare in copia conforme all'originale alla contabilità bimestrale.

c) I predetti conti, giudiziali ed amministrativi, verranno resi separatamente per la gestione di competenza e per quella dei residui.

Art. 9.

Modalità di pagamento dei rimborsi e delle vincite

1. Le ricevute di partecipazione che danno diritto alla riscossione sia di rimborsi sia di vincite per importi complessivi uguali a quelli previsti agli articoli 24 e 25 del decreto del Ministro delle finanze del 2 agosto 1999, n. 278, così come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2004, n. 229, seguono le modalità di pagamento previste dai medesimi articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei Conti il 28 febbraio 2005
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 193

ALLEGATO 1

Mod.SCO.amm.p.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE VINCITE E DEI RIMBORSI

Dal al

c/competenza-residui anno ....

"Scommesse a Totalizzatore"

Reso dal Concessionario: ....
che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.

Vincite e rimborsi prenotati			
periodo	accreditati da AAMS	pagati	saldo

....................., lì ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

aams

Visto e riconosciuto regolare dalla Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Roma, lì ....

Il Direttore

ALLEGATO 2

Mod.SCO.p.

Riepilogo delle vincite e dei rimborsi da liquidare relativi alle "Scommesse a Totalizzatore"

Dal al

Concessionario:

Prenotazioni bisettimanali vincite e rimborsi dal al	Vincite medie alte rimborsi tot.accreditato da AAMS a	Importi liquidati vincite e rimborsi bimestre attuale b	Saldo vincite e rimborsi c = a - b
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€
	m. €	€	€
	a. €	€	€
	r. €	€	€
	tot. €	€	€

ALLEGATO 3

Mod.SCO.amm.e.

CONTO AMMINISTRATIVO DELLE RISCOSSIONI E DEI VERSAMENTI

Dal	*Al*
c/competenza-residui anno	

"Scommesse a Totalizzatore"

Reso dal Concessionario: ....
che lo dichiara conforme alle risultanze contabili.

CESPITI DI ENTRATA	RISCOSSIONI NETTE	VERSAMENTI	DEBITO O CREDITO
Capitolo			
Competenza Erariale:			
.....% su Incasso lordo			
(Mod. SCO.r - colonna c)			

......................., lì ....

Il Responsabile dei riscontri contabili

Visto e riconosciuto regolare dalla Direzione Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Roma, lì ....

Il Direttore

DECRETO 7 settembre 2005.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º marzo 1999/2006, 1º settembre 2001/2008 e 1º marzo 2005/2012, relativamente alle semestralità con decorrenza 1º settembre 2005 e scadenza 1º marzo 2006.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE II DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 474272/358 del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1999, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º marzo 1999, attualmente in circolazione per l'importo di € 13.069.254.000,00;

n. 12066/374 del 3 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 4 settembre 2001, recante emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º settembre 2001, attualmente in circolazione per l'importo di € 10.970.450.000,00;

n. 56325/394 del 25 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 1º giugno 2005, recante un'emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con decorrenza 1º marzo 2005, attualmente in circolazione per l'importo di € 9.500.000.000,00;

i quali, fra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevedono che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle semestralità con decorrenza 1º settembre 2005 e scadenza 1º marzo 2006;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle semestralità con decorrenza 1º settembre 2005, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali citati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, relativamente alle semestralità di scadenza 1º marzo 2006, è accertato nella misura del:

1,20% per i CCT 1º marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774), cedola n. 14;

1,20% per i CCT 1º settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168), cedola n. 9;

1,20% per i CCT 1º marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856), cedola n. 2.

Gli oneri per interessi relativi alle suddette semestralità ammontano a complessivi € 402.476.448,00, così ripartiti:

€ 156.831.048,00 per i CCT 1º marzo 1999/2006 (codice titolo IT0001321774);

€ 131.645.400,00 per i CCT 1º settembre 2001/2008 (codice titolo IT0003162168);

€ 114.000.000,00 per i CCT 1º marzo 2005/2012 (codice titolo IT0003858856),

e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, corrispondente al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 settembre 2005

Il direttore: CANNATA

05A09030

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 marzo 2005.

Determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2004/2005 ed assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2004/2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
E
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli» ed, in particolare, l'art. 35 che prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle proprie esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occu-

pazionale, individuano con cadenza triennale il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della salute ed al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il comma 2 dell'art. 46 dello stesso decreto legislativo, come modificato dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, secondo il quale fino alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che autorizza ulteriori risorse finanziarie per la formazione dei medici specialisti, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, che prevede la corresponsione ai medici in formazione specialistica di una borsa di studio;

Visto l'art. 36, comma 1, della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», che consolida per le borse di studio corrisposte ai medici in formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, l'ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale nell'importo previsto dall'art. 32, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, fino alla stipula del contratto annuale di formazione — lavoro previsto dall'art. 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, intervenuto durante la seduta del 28 ottobre 2004, sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2004/2005 e borse di studio per l'anno accademico 2004/2005, che qui si intende integralmente recepito sia nelle premesse che nella decisione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze n. prot. 121381 del 18 ottobre 2004, con la quale è stato comunicato l'ammontare complessivo delle risorse disponibili, comprensivo di tutte le annualità dei corsi di specializzazione, per l'anno accademico 2004/2005, pari ad Euro 270.587.332,13, che consente il finanziamento di 23.319 borse di studio di Euro 11.603,50 ciascuna;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. n. 1953/A del 19 ottobre 2004, che ha comunicato la disponibilità delle risorse da destinare alle borse di studio delle scuole di specializzazione medica per l'anno accademico 2004/2005, pari a complessivi Euro 53.555.468,13 sulla base della quale è possibile consentire il finanziamento di n. 4.615 borse, con una diminuzione di n. 875 borse rispetto al numero delle borse finanziate nell'anno accademico 2003/2004 ed uno scostamento in meno di n. 2.302 borse di studio rispetto al fabbisogno evidenziato nell'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, intervenuto durante la predetta seduta del 28 ottobre 2004;

Visto l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, raggiunto durante la seduta del 13 gennaio 2005, con il quale le regioni e le province autonome, preso atto delle limitate risorse economiche atte a finanziare n. 4.615 borse di studio, hanno proposto di garantire con esse almeno le esigenze prioritarie di ogni regione o provincia autonoma, attraverso l'adozione di criteri esplicitati nel dispositivo dell'Accordo medesimo;

Ritenuto di recepire il contenuto del succitato Accordo per quanto riguarda le priorità ed i criteri ivi indicati;

Ritenuto necessario autorizzare anche per l'anno accademico 2004/2005, l'utilizzazione di risorse finanziarie comunque acquisite dalle Università per borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato;

Ritenuto di prevedere, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, l'accesso in soprannumero alle scuole di specializzazione del personale di ruolo in servizio nelle strutture inserite nella rete formativa nei limiti e con le modalità stabiliti, per ogni disciplina, nei protocolli d'intesa tra le Università e le Regioni salvaguardando, comunque, la funzionalità dei servizi, senza oneri aggiuntivi per l'ente di appartenenza e tenuto conto della capacità ricettiva della rete che concorre alla formazione;

Acquisita l'intesa con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno ed il Ministero degli affari esteri, per la determinazione del numero dei posti da riservare nelle scuole rispettivamente alla sanità militare, alla Polizia di Stato ed ai medici stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo, con note del 2 novembre 2004, n. prot. 014481; del 10 luglio 2004, a prot. 15350/110(3) - Uff. III - Affari interni; del 22 dicembre 2004, n. prot. 339/IX/0553391;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono recepiti integralmente gli Accordi tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 28 ottobre 2004 e del 13 gennaio 2005, relativi alla determinazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2004/2005.

2. È recepito integralmente l'Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 13 gennaio 2005, relativo alla ripartizione delle borse di studio da assegnare, in ragione delle risorse economiche disponibili, ai medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia per l'anno accademico 2004/2005.

Art. 2.

1. Per l'anno accademico 2004/2005, il fabbisogno dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di medicina e chirurgia è determinato in 6.917 unità, come da allegata Tabella 1 che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

1. Per l'anno accademico 2004/2005, nel rispetto dei criteri contenuti nel citato accordo del 13 gennaio 2005, il numero delle borse di studio a carico dello Stato è fissato in 4.615 unità ed è determinato per ciascuna specializzazione, come da allegata Tabella 2, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le borse di studio saranno ripartite, con decreto di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fra ciascuna scuola di specializzazione, secondo i criteri ivi indicati.

3. Possono essere ammessi alle scuole stesse medici in eccedenza, rispetto alle borse di studio finanziate dallo Stato, ove sussistano risorse aggiuntive comunque acquisite dalle Università, per far fronte ad esigenze formative specifiche evidenziate dalle singole regioni e province autonome in cui insistono le strutture formative, sempre che venga rispettato il limite dei posti programmati nell'Accordo del 28 ottobre 2004.

4. Le regioni ove non operano facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con le università al fine di destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale.

Art. 4.

1. Prendendo atto delle specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale rappresentate dalle regioni e dalle province autonome nel citato Accordo del 13 gennaio 2005, si indicano nelle specializzazioni in Anestesia e rianimazione, Radiodiagnostica e Medicina fisica e riabilitazione quelle autorizzabili nel limite del dieci per cento in più del numero determinato nel fabbisogno, ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999.

2. La specifica categoria destinataria della norma di cui al comma 4, dell'art. 35 del citato decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, è espressamente individuata nel personale medico di ruolo in servizio in strutture sanitarie diverse da quelle inserite nella rete formativa e riguarda, quindi, esclusivamente i medici dipendenti pubblici, ivi compresi quelli che operano in enti ed istituti contemplati nell'art. 15-*undecies* del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Art. 5.

1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 2 del presente decreto, i posti riservati, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, al Ministero della difesa per le esigenze della sanità militare ed al Ministero dell'interno per le esigenze della Polizia di Stato sono determinati rispettivamente 35 ed in 39 unità. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999.

2. I posti riservati ai medici stranieri provenienti da Paesi in via di sviluppo sono determinati in n. 20 unità. Alla ripartizione dei predetti posti tra le singole scuole di specializzazione si provvede con il decreto di cui al comma 2 dell'art. 35 del predetto decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, alle condizioni e con le modalità disciplinate dall'art. 1, comma 7, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Gli interessati devono essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale nel Paese di provenienza.

Art. 6.

1. Per usufruire dei posti riservati, di cui al comma 3 dell'art. 35 del decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i candidati devono aver superato le prove di ammissione previste dall'ordinamento della scuola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca
MORATTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 355

TABELLA 1

FABBISOGNO 2004-2005

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Fabbisogno 2004-2005
Cardiochirurgia	65
Chirurgia dell'apparato digerente	29
Chirurgia generale	362
Chirurgia maxillo-facciale	39
Chirurgia pediatrica	34
Chirurgia plastica e ricostruttiva	58
Chirurgia toracica	48
Chirurgia vascolare	66
Ginecologia e ostetricia	277
Neurochirurgia	73
Oftalmologia	133
Ortopedia e traumatologia	264
Otorinolaringoiatria	122
Urologia	117
Totale	1.687

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Fabbisogno 2004-2005
Anatomia patologica	98
Anestesia e rianimazione	753
Biochimica clinica	45
Farmacologia	36
Igiene e medicina preventiva	220
Medicina del lavoro	187
Medicina di comunità	23
Medicina legale	105
Medicina nucleare	74
Microbiologia e virologia	57
Patologia clinica	93
Radiodiagnostica	496
Radioterapia	129
Totale	2.316

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Fabbisogno 2004-2005
Allergologia ed immunologia clinica	49
Audiologia e foniatria	35
Cardiologia	290
Dermatologia e venereologia	89
Ematologia	101
Endocrinologia e mal. ricambio	92
Gastroenterologia	96
Genetica medica	29
Geriatria	185
Malattie dell'apparato respiratorio	99
Malattie infettive	77
Medicina dello sport	57
Medicina fisica e riabilitazione	164
Medicina interna	320
Medicina tropicale	6
Nefrologia	129
Neurofisiopatologia	14
Neurologia	154
Neuropsichiatria infantile	103
Oncologia	146
Pediatria	256
Psichiatria	246
Psicologia clinica	28
Reumatologia	74
Scienza dell'alimentazione	59
Tossicologia medica	16
Totale	2.914

TOTALE 6917

TABELLA 2 BORSE DI STUDIO A CARICO DELLO STATO PER L'A.A. 2004-2005

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Borse
Cardiochirurgia	57
Chirurgia dell'apparato digerente	24
Chirurgia generale	244
Chirurgia maxillo-facciale	26
Chirurgia pediatrica	21
Chirurgia plastica e ricostruttiva	39
Chirurgia toracica	33
Chirurgia vascolare	36
Ginecologia e ostetricia	186
Neurochirurgia	50
Oftalmologia	90
Ortopedia e traumatologia	175
Otorinolaringoiatria	81
Urologia	76
Totale	1.138

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Borse
Anatomia patologica	55
Anestesia e rianimazione	525
Biochimica clinica	26
Farmacologia	18
Igiene e medicina preventiva	138
Medicina del lavoro	126
Medicina di comunità	2
Medicina legale	70
Medicina nucleare	49
Microbiologia e virologia	29
Patologia clinica	50
Radiodiagnostica	402
Radioterapia	84
Totale	1.574

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Borse
Allergologia ed immunologia clinica	32
Audiologia e foniatria	14
Cardiologia	170
Dermatologia e venereologia	57
Ematologia	62
Endocrinologia e mal. ricambio	74
Gastroenterologia	67
Genetica medica	19
Geriatria	115
Malattie dell'apparato respiratorio	68
Malattie infettive	51
Medicina dello sport	37
Medicina fisica e riabilitazione	123
Medicina interna	218
Medicina tropicale	6
Nefrologia	88
Neurofisiopatologia	9
Neurologia	105
Neuropsichiatria infantile	67
Oncologia	90
Pediatria	178
Psichiatria	161
Psicologia clinica	13
Reumatologia	46
Scienza dell'alimentazione	30
Tossicologia medica	8
Totale	1.903

Totale borse di studio a carico dello Stato 4.615

05A08970

DECRETO 4 luglio 2005.

Recepimento della direttiva 2004/21/CE, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici).

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-*bis*;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva;

Visto il decreto del Ministro della sanità 21 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302 concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva;

Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 agosto 2004 n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE;

Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31 che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;

Vista la direttiva 2004/21/CE della Commissione delle Comunità europee del 24 febbraio 2004, recante il tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici);

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 è sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto.

2. Il punto 41 dell'appendice al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanità del 17 ottobre 2003 è sostituito dal punto 41 dell'appendice al presente decreto.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2005

Il Ministro: STORACE

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 75

ALLEGATO
(Art. 1, comma 1)

«41. Coloranti azoici	1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati in tale appendice, non vanno impiegati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio: - capi di abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo; - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo; - giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio; - filati e tessuti destinati al consumatore finale. 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. In deroga a quanto disposto, fino al 1º gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm. 3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa.

APPENDICE
(Art. 1, comma 2)

Elenco delle ammine aromatiche

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	92-67-1	612-072-00-6	202-177-1	Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina
2	92-87-5	612-042-00-2	202-199-1	Benzidina
3	95-69-2		202-441-6	4-cloro-o-toluidina
4	91-59-8	612-022-00-3	202-080-4	2-Naftilammina
5	97-56-3	611-006-00-3	202-591-2	o-ammino-azotoluene 4-ammino-2',3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina
6	99-55-8		202-765-8	5-nitro-o-toluidina
7	106-47-8	612-137-00-9	203-401-0	4-cloroanilina
8	615-05-4		210-406-1	4-metossi-m-fenilendiammina
9	101-77-9	612-051-00-1	202-974-4	4,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano
10	91-94-1	612-068-00-4	202-109-0	3,3'-diclorobenzidina 3,3'-diclorobifenil-4,4'-ilenediammina
11	119-90-4	612-036-00-X	204-355-4	3,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina
12	119-93-7	612-041-00-7	204-358-0	3,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina
13	838-88-0	612-085-00-7	212-658-8	4,4'-metilenedi-o-toluidina
14	120-71-8		204-419-1	6-metossi-m-toluidina p-cresidina
15	101-14-4	612-078-00-9	202-918-9	4,4'-metilene-bis-(2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro-4,4'-metilene-dianilina
16	101-80-4		202-977-0	4,4'-ossidianilina
17	139-65-1		205-370-9	4,4'-tiodianilina
18	95-53-4	612-091-00-X	202-429-0	o-toluidina 2-amminotoluene
19	95-80-7	612-099-00-3	202-453-1	4-metil-m-fendendiammina
20	137-17-7		205-282-0	2,4,5-trimetilanilina
21	90-04-0	612-035-00-4	201-963-1	o-anisidina 2-metossianilina
22	60-09-3	611-008-00-4	200-453-6	4-amino azobenzene

Elenco dei coloranti azoici

	Numero CAS	Numero Indice	Numero CE	Sostanza
1	Non attribuito Componente 1: N: CAS: 118685-33-9 $C_{19}H_{23}ClCrN_7O_{12}S.2Na$ Componente 2: $C_{46}H_{30}CrN_{10}O_{20}S_2.3Na$	611-070-002	405-665-4	Miscela di: di sodio (6-(4-anisidino) -3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo-1-naftolato) (1-5(cloro-2-ossidofenilazo)-2-naftolato)cromato(1-); Trisodio bis(6-(4-anisidino)-3-solfonato-2-(3,5-dinitro-2-ossidofenilazo)-1-naftolato)cromato(1.)»

Elenco dei metodi di prova

CEN (*)	Riferimento e titolo della norma	Documenti di riferimento	Riferimento della norma dichiarata obsoleta
CEN	Cuoio - Analisi chimiche - determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti	CEN ISO/TS	Nessuno
CEN	Tessili - Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili senza estrazione	EN 14362-1:2003	Nessuno
CEN	Tessili - Metodi per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici - Parte 2: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili per estrazione delle fibre		Nessuno

(*) EEN - Organismo europeo di normalizzazione.

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 550 08 11, fax (32-2) 550 08 19 (http://www:cenorm.be).

Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) 519 68 71, fax (32-2) 519 69 19 (http://www:cenelec.org).

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis: tel. (33-4) 92 94 42 00, fax (33-3) 93 65 47 16 (http://www:etsi.org).

05A08940

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 agosto 2005.

Sostituzione di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 790 del 18 gennaio 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il proprio decreto n. 791 del 18 gennaio 2002 di nomina dei rappresentanti delle categorie interessate, previste per la composizione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota datata 25 febbraio 2005 con la quale il sig. Roberto De Marco ha rassegnato le proprie dimissioni quale componente del Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 17 giugno 2005 con la quale le organizzazioni sindacali C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. di Treviso hanno congiuntamente designato la sig.ra Maria Teresa Donelli quale membro del Comitato provinciale I.N.P.S. in sostituzione del sig. Roberto De Marco, dimissionario;

Decreta:

La sig.ra Maria Teresa Donelli viene nominata membro del Comitato provinciale I.N.P.S. di Treviso in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Roberto De Marco, dimissionario.

Treviso, 29 agosto 2005

Il direttore provinciale reggente: PARRELLA

05A08902

DECRETO 30 agosto 2005.

Revoca del decreto 7 aprile 2005 relativo alla sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Arca 28», in Roma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ROMA

Premesso che con D.D. n. 28 del 7 aprile 2005 venne disposta la sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Arca 28» - con sede in Roma, costituita in data 31 gennaio 1991, rogito notaio Elio Casalino, rep. 8873, BUSC n. 32720, codice fiscale n. 04022491007, sig.ra De Santis Silvia con la dott.ssa Miuccio Maria Maddalena;

Considerata l'istanza presentata in data 24 maggio 2005 dal legale rappresentante della cooperativa in narrativa, sig.ra De Santis, nella quale si richiedeva la revoca del D.D. su indicato, in quanto basato su motivazioni prive di fondamento;

Considerato che quest'Ufficio ha accertato che il decreto stesso è stato effettivamente adottato sulla base delle risultanze di una visita ispettiva che si sono rivelate non conformi alla realtà dei fatti;

Visto il parere favorevole espresso dal MAP - Div. II Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 28 giugno 2005 in ordine alla revoca stessa;

Decreta:

La revoca del D.D. n. 28 del 7 aprile 2005, con cui venne nominata la dott.ssa Miuccio Maria Maddalena, residente in Montelibretti (Roma) - via Garibaldi 12/a, relativamente alla nomina di liquidatore della società cooperativa «Arca 28».

Roma, 30 agosto 2005

Il direttore provinciale: CELA

05A08934

DECRETO 1° settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Expomar soc. coop. a r.l.», in Caorle.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento agli uffici territoriali dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e del direttore generale della direzione generale e degli AA.GG. Risorse umane e attività ispettiva - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (già Uffici e Ispettorati provinciali del lavoro) delle competenze relative alla cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la nota 1470234 del 21 ottobre 2002 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;

Acquisito il parere di massima favorevole della Commissione centrale della cooperazione reso in data 15 maggio 2003;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies* e non sussistono rapporti patrimoniali da definire;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2004;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo a nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Expomar soc. coop. a r.l.», con sede in Caorle (Venezia), piazza Padova, 1, costituita per rogito notaio Pietro Maria De Mezzo in data 1° dicembre 1975, repertorio n. 21080, posizione B.U.S.C. n. 1739/143932, registro società n. 12269, codice fiscale n. 00572020279.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e verrà trasmesso agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Avverso lo stesso è ammesso ricorso al T.A.R. del Veneto entro sessanta giorni ovvero al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Venezia-Mestre, 1° settembre 2005

Il direttore provinciale: MONACO

05A08906

DECRETO 2 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Gicast - piccola società cooperativa a r.l.», in Arpino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e politiche sociali, con il quale è stata demandata agli Uffici provinciali del lavoro e M.O., ora Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive;

Vista la circolare n. 16/2002 in data 25 marzo 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che prevede misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione;

Visto il verbale di accertamento del 12 agosto 2005 eseguito nei confronti della società cooperativa «Gicast - piccola società cooperativa a r.l.» da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal predetto art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio immobiliare da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento senza necessità di acquisire il parere preventivo della Commissione centrale per le cooperative;

Decreta:

La «Gicast - piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Arpino, costituita a notaio dott. Amilcare Loyola in data 28 marzo 2003, repertorio 79058, registro imprese n. 13407 della C.C.I.A.A. di Frosinone, B.U.S.C. n. 2296, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 2 settembre 2005

Il direttore provinciale: NECCI

05A08905

DECRETO 5 settembre 2005.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle Direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «San Pietro - piccola soc. cooperativa a r.l.», con sede in Lei (Nuoro), costituita in data 3 febbraio 1998, rogito notaio R. Cordopatri, repertorio n. 26825, iscritta al n. 8320/1998 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1623/284468;

2) società cooperativa «Mediterraneo - piccola cooperativa a r.l.», con sede in Bosa (Nuoro), costituita in data 2 dicembre 1999, rogito notaio R. Goveani, repertorio n. 28098, iscritta al n. 4735/2000 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1657/290770;

3) società cooperativa «C.M.I. Metal impianti - piccola cooperativa a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 2 marzo 2001, rogito notaio G. Fancello, repertorio n. 4131, iscritta al n. 5467/2001 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1706/297548;

4) società cooperativa «Il Muflone - piccola cooperativa a r.l.», con sede in Lula (Nuoro), costituita in data 24 gennaio 2002, rogito notaio R. Goveani, repertorio n. 48316, iscritta al n. 4805/2002 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1742/303950;

5) società cooperativa sociale «Peter Pan - piccola cooperativa a r.l., con sede in Dorgali (Nuoro), costituita in data 16 aprile 2002, rogito notaio R. Goveani, repertorio n. 50351, iscritta al n. 8780/2002 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1746/304771;

6) società cooperativa «Turistica Shardana - società cooperativa a r.l.», con sede in Barisardo (Nuoro), costituita in data 9 agosto 2002, rogito notaio F. Andreani, repertorio n. 24110, iscritta al n. 16385/2002 del registro delle imprese di Nuoro, B.U.S.C. n. 1755/306517.

Nuoro, 5 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

05A08909

DECRETO 6 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Eurocoop 2002 a r.l.», in Balsorano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante gli avvisi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Eurocoop 2002 a r.l.», B.U.S.C. n. 2350, con sede in Balsorano, via S. Angelo, 2, costituita in data 14 marzo 2002 per rogito del notaio Roberto Labate, repertorio n. 23246, omologata con decreto del tribunale di Avezzano del 4 aprile 2002 ed iscritta al n. 103730 del registro società.

L'Aquila, 6 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A08907

DECRETO 6 settembre 2005.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Sole a r.l.», in Sulmona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI L'AQUILA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero delle attività produttive, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Riscontrato che la società cooperativa di seguito indicata, trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies*, primo comma;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 1° agosto 2005;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta in base all'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e all'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza procedere alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Sole a r.l.», B.U.S.C. n. 843/126558, con sede in Sulmona, via Giulia, 1, costituita in data 12 giugno 1973 per rogito del notaio Francesco Pettinelli, rep. 81627, omologata con decreto del tribunale di Sulmona del 12 luglio 1973 ed iscritta al n. 47686 del registro società.

L'Aquila, 6 settembre 2005

Il direttore provinciale reggente: CELESTINI

05A08908

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 luglio 2005.

Proroga al 31 ottobre 2005 dei termini di presentazione delle domande di adesione al «Piano di arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le 6 miglia che utilizzano il sistema a strascico».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 963/1965;

Visto il decreto ministeriale del 22 luglio 2000, recante «Modalità di attuazione della misura di arresto definitivo delle attività dello SFOP 2000/2006;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 2003, recante «Modificazioni al decreto ministeriale 22 dicembre 2000, recante modalità di attuazione della misura di arresto definitivo delle attività dello SFOP 2000/2006;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Vista la circolare 7 ottobre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 2004, con la quale è stato approvato il Piano per l'arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro sei miglia che utilizzano il sistema di pesca a strascico;

Vista la circolare 11 gennaio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 2005, con la quale sono stati riaperti i termini di presentazione delle domande di ulteriori trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2005, con il quale sono stati riaperti e prorogati i termini di presentazione delle domande sino alla data del 31 luglio 2005;

Visto il decreto 17 giugno 2005, del Ministro delle Politiche agricole e forestali, con il quale sono state delegate al Sottegretario di Stato on. Paolo Scarpa Bonazza Buora le funzioni istituzionali concernenti la disciplina generale ed il coordinamento in materia di pesca, acquacoltura e gestione delle risorse ittiche marine;

Ravvisata la necessità di concedere una ulteriore riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di adesione al predetto Piano di arresto definitivo, considerate le numerose richieste provenienti dal ceto amatoriale interessato, al fine di consentire l'adesione del maggior numero di soggetti e quindi conseguire l'adeguamento della capacità della flotta da pesca nazionale al livello di riferimento stabilito dalla normativa comunitaria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate alla misura «Demolizioni»;

Decreta:

Art. 1.

1. I termini di presentazione delle domande di adesione al «Piano di arresto definitivo delle imbarcazioni abilitate all'esercizio della pesca costiera locale entro le sei miglia che utilizzano il sistema a strascico», in premessa citato, sono riaperti e prorogati alla data del 31 ottobre 2005.

2. Sono altresì prorogati alla medesima data del 31 ottobre 2005 i termini per la presentazione della documentazione necessaria alla definizione del procedimento amministrativo già attivato dagli interessati ai sensi della normativa in premessa citata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 28 luglio 2005

Il Sottosegretario di Stato
SCARPA BONAZZA BUORA

05A08988

DECRETO 29 luglio 2005.

Modifica del decreto ministeriale 27 luglio 2000, relativamente al termine di scadenza previsto per l'utilizzo dei diritti di reimpianto delle superfici vitate.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore vitivinicolo ed in particolare l'art. 4, paragrafo 5, che stabilisce che i diritti di reimpianto acquisiti ai sensi del regolamento medesimo sono esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata, e contemporaneamente consente agli Stati membri di derogare alla regola generale, prevedendo l'utilizzo dei diritti entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata;

Visto il decreto ministeriale del 27 luglio 2000, art. 4, con cui viene stabilito che il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;

Considerato che da parte di alcune regioni, è stata rappresentata l'esigenza di avvalersi della deroga prevista dal citato regolamento CE n. 1493/99;

Considerato che l'allungamento del termine per l'utilizzo dei diritti di reimpianto consente alle regioni ed alle province autonome, nonché ai singoli viticoltori, una migliore valutazione degli interventi programmati;

Acquisito il parere favorevole della conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 28 luglio 2005.

Decreta:

Articolo unico

All'art. 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000, il testo del comma è sostituito dal presente:

«Il diritto di reimpianto deve essere esercitato entro la quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione. Le regioni e le province autonome possono prevedere che i diritti di reimpianto siano esercitati entro la fine dell'ottava campagna successiva a quella in cui è avvenuta l'estirpazione della superficie vitata. Al termine del periodo di validità il diritto passa automaticamente alla riserva regionale.

In caso di trasferimento tra regioni o province autonome di un diritto di reimpianto, il diritto mantiene la validità della durata stabilita nella regione o provincia autonoma in cui ha avuto origine.

Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole e forestali ed all'AGEA i provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo, entro quindici giorni dalla loro adozione.».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2005

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 393

05A09029

DECRETO 8 settembre 2005.

Rinnovo della designazione delle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, quali autorità pubbliche incaricate di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 123/97 del 23 gennaio 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee — Legge comunitaria 1999 — il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni, ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 29 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 - gennaio 2000, con il quale le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria sono state designate ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Visto il decreto 29 novembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agri-

;coltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», è stata prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 - gennaio 2003;

Visto il decreto 8 aprile 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi del predetto decreto 29 novembre 2002, è stato differito di novanta giorni a far data dal 7 maggio 2003;

Visto il decreto 1° luglio 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002 e 8 aprile 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 5 agosto 2003;

Visto il decreto 28 ottobre 2003 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 1° luglio 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2003;

Visto il decreto 4 marzo 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003 e 28 ottobre 2003, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 1° aprile 2004;

Visto il decreto 7 luglio 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003 e 4 marzo 2004, è stato differito di centoventi giorni a far data dal 30 luglio 2004;

Visto il decreto 19 ottobre 2004 con il quale il termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dei predetti decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003, 1° luglio 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004 e 7 luglio 2004, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo della stessa alle predette camere di commercio che avverrà con apposito decreto ministeriale;

Considerato che le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, hanno dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo e di possedere le strutture idonee a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione di origine protetta predetta;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, sono designate quali autorità pubbliche autorizzate ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 123/97 del 23 gennaio 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», dovranno assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», non possono modificare, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», comunicano ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», sono tenute ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», comunicano con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», immettono anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adottano eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Liguria.

Art. 8.

Le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», sono sottoposte alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione Liguria.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08968

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca dell'autorizzazione, concessa con decreto ministeriale 3 giugno 2003 al laboratorio «Società Agribios Srl», ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 3 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003 con il quale il laboratorio Società Agribios Srl, ubicato in Canicattì (Agrigento), via Carlo Alberto n. 248/A è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale fino al 2 giugno 2006 a condizione del mantenimento del requisito dell'accreditamento delle prove autorizzate e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che l'accreditamento rilasciato dal SINAL produce i corrispondenti effetti fino alla data del 2 giugno 2006;

Considerato altresì, che su richiesta di questa Amministrazione, il predetto organismo SINAL ha comunicato con nota datata 31 agosto 2005, numero di protocollo 19033/05/PB/ep che al laboratorio in argomento l'accreditamento è stata disposta la revoca dell'accreditamento in data 6 luglio 2005;

Ritenuto che si sono concretizzate le condizioni preclusive al mantenimento del provvedimento autorizzatorio citato in precedenza e conseguentemente l'esigenza di procedere alla revoca del predetto provvedimento;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione concessa con decreto 3 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale il laboratorio Società Agribios Srl, ubicato in Canicattì (Agrigento), via Carlo Alberto n. 248/A, è stato autorizzato al rilascio per l'intero territorio nazionale dei certificati di analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, è revocata a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08969

DECRETO 12 settembre 2005.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Prosciutto di San Daniele a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle D.O.P., delle I.G.P. e delle S.T.G. possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, emanati dal Ministero delle politiche agricole e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999, relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. ed ai criteri di rappresentanza negli organi sociali dei medesimi consorzi, determinati in ragione della funzione di rappresentare la collettività dei produttori interessati all'utilizzazione delle denominazioni protette e alla conservazione e alla difesa della loro reputazione, costituenti anche lo scopo sociale del Consorzio istante;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle D.O.P. e delle I.G.P. con l'Ispettorato centrale repressione frodi nell'attività di vigilanza, tutela e salvaguardia delle D.O.P. e delle I.G.P.;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato riconosciuto il Consorzio per la tutela del Prosciutto di San Daniele D.O.P. e attribuito l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 98 del 13 aprile 2005, con il quale è stato confermato l'incarico al Consorzio per la tutela del Prosciutto di San Daniele D.O.P. a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele»;

Considerato che il citato Consorzio ha richiesto di modificare lo statuto approvato con il decreto 26 aprile 2002 sopra citato con nota inviata via e-mail il 9 maggio 2005, così come disposto dall'art. 3 del medesimo decreto e che la modifica appare conforma alla normativa vigente in materia;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 47050 e il numero di raccolta 8136, rogito notarile del 14 giugno 2005, e alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio per la tutela del Prosciutto di San Daniele D.O.P. a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È approvata la modifica del testo dello statuto del Consorzio per la tutela della D.O.P. Prosciutto di San Daniele, recante il numero di repertorio 47050 e il numero di raccolta 8136, rogito notarile del 14 giugno 2005.

2. È confermato l'incarico al Consorzio per la tutela della D.O.P. Prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli (Udine), via Umberto I n. 34, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della D.O.P. «Prosciutto di San Daniele».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale: ABATE

05A08981

DECRETO 13 settembre 2005.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Sicilia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici eccezionali;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplinano gli interventi compensativi dei danni nelle aree e per i rischi non assicurabili al mercato agevolato;

Visto, in particolare, l'articolo 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02);

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622, relativa al regime di aiuti al quale l'Italia ha dato esecuzione per le calamità naturali;

Vista la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Eccesso di neve dal 25 gennaio 2005 al 28 gennaio 2005 nella provincia di Agrigento;

Ritenuto di accogliere la proposta formulata dalla regione Sicilia subordinando l'erogazione degli aiuti alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche delle avversità che hanno prodotto i danni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Agrigento - Eccesso di neve dal 25 gennaio 2005 al 28 gennaio 2005 - provvidenze di cui all'articolo 5, comma 3, nel territorio dei comuni di Canicattì, Castrofilippo, Favara, Grotte, Naro, Racalmuto.

L'erogazione degli aiuti è subordinata alla decisione della Commissione UE sulle informazioni meteorologiche notificate in conformità alla decisione della medesima Commissione del 9 giugno 2005, n. C (2005) 1622.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2005

Il Ministro: ALEMANNO

05A08989

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 maggio 2005.

Nuove nomine del Comitato istituito presso la Simest S.p.a. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 29 luglio 1981, n. 394, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, della legge 24 aprile 1990, n. 100, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare l'art. 25, comma 1, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è attribuita alla Simest S.p.a.; inoltre, la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 è attribuita alla Finest S.p.a.;

Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale per la gestione degli interventi menzionati la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a. il 16 ottobre 1998, registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998, ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa trasferita alla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 25, comma 4 del decreto legislativo n. 143/1998 è affidata ad un Comitato istituito presso la Simest S.p.a. composto da tre dirigenti del Ministero delle attività produttive, di cui uno con funzioni di Presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle regioni e da un rappresentante designato dall'Associazione Bancaria Italiana; per l'esame degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 il Comitato è integrato, di volta in volta, da un membro designato dalle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate alle singole iniziative oggetto di esame da parte del Comitato;

Visto l'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della predetta Convenzione, ai sensi del quale con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ora del Ministro delle attività produttive, sono nominati i componenti del Comitato e sono fissati i compensi loro spettanti;

Visto il decreto ministeriale 28 marzo 2002 con cui sono stati nominati i componenti del predetto Comitato ed in particolare l'art. 3 il quale fissa la durata in carica dei componenti in tre anni;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 2003 con cui sono stati sostituiti alcuni dei componenti del predetto Comitato e sono stati nominati supplenti dei membri titolari, con scadenza dopo tre anni dalla data del decreto;

Considerato che il Comitato così come nominato con decreto del 28 marzo 2002, è giunto a scadenza al termine del triennio;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di procedere al rinnovo del Comitato sulla base delle designazioni attualmente pervenute, in attesa della designazione del rappresentante delle regioni;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato istituito presso la Simest S.p.a. per l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa è composto da:

Di Stasi dott. Angelo, direttore generale del Ministero delle attività produttive, presidente titolare;

Teti dott. Amedeo, direttore generale del Ministero delle attività produttive, presidente vicario;

Alemanno dott.ssa Paola, dirigente del Ministero delle attività produttive, membro titolare;

Severini dott. Graziano, funzionario del Ministero delle attività produttive, membro supplente;

Giovagnoli dott. Giorgio, dirigente del Ministero delle attività produttive, membro titolare;

Gaviano sig.ra Gabriella, funzionario del Ministero delle attività produttive, membro supplente;

Magliano min. plen. Giandomenico, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, membro titolare;

Battocchi dott. Mauro, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri, membro supplente;

Santececca dott. Domenico, designato dall'Associazione Bancaria Italiana, membro titolare;

Rinaldi dott. Raffaele, designato dall'Associazione Bancaria Italiana, membro supplente;

Bazzoni dott.ssa Stefania, dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, membro titolare;

Imperi dott.ssa Virginia, funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, membro supplente.

Con successivo provvedimento il Comitato sarà integrato con la nomina dei componenti designati dalle regioni.

Art. 2.

Per l'esame degli interventi previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, il Comitato di cui all'art. 1 è integrato dai membri nominati con separato provvedimento su designazione degli enti territoriali interessati alle singole iniziative oggetto d'esame.

Il Comitato di cui all'art. 1 dura in carica tre anni.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore alla data di firma, sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio per il visto e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 23 maggio 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08861

DECRETO 4 agosto 2005.

Integrazione al decreto del 23 maggio 2005 relativo alle nuove nomine del Comitato istituito presso la Simest S.p.a. per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese italiane, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 29 luglio 1981, n. 394, della legge 20 ottobre 1990, n. 304, della legge 24 aprile 1990, n. 100, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 e della legge 9 gennaio 1991, n. 19.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, ed in particolare l'art. 25, comma 1, ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, alla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100 e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è attribuita alla Simest S.p.a.; inoltre, la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 è attribuita alla Finest S.p.a.;

Visto l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 143/1998, ai sensi del quale per la gestione degli interventi menzionati la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero;

Vista la convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.a. il 16 ottobre 1998, registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1998, ed in particolare l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale l'amministrazione dei fondi previsti dalle leggi richiamate in premessa trasferita alla Simest S.p.a. ai sensi dell'art. 25, comma 4 del decreto legislativo n. 143/1998 è affidata ad un Comitato istituito presso la Simest S.p.a. composto da tre dirigenti del Ministero delle attività produttive, di cui uno con funzioni di Presidente, da un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, da un dirigente del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle regioni e da un rappresentante designato dall'Associazione Bancaria Italiana; per l'esame degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 il Comitato è integrato, di volta in volta, da un membro designato dalle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate alle singole iniziative oggetto di esame da parte del Comitato;

Visto l'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della predetta Convenzione, ai sensi del quale con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ora del Ministro delle attività produttive, sono nominati i componenti del Comitato e sono fissati i compensi loro spettanti;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2005 con cui sono stati nominati i componenti del predetto Comitato ed è stata rinviata con provvedimento successivo la nomina dei componenti designati dalle regioni;

Viste la designazione dei rappresentanti regionali in seno al suddetto Comitato espresse dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 30 giugno 2005, nelle persone del dott. Francesco Caso, dirigente della regione Liguria, quale membro effettivo e dell'ing. Francesco Sciannameo, dirigente della regione Puglia, quale membro supplente e trasmesse con nota del Gabinetto del Ministro n. 7176 del 14 luglio 2005;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la predetta richiesta;

Decreta:

Il dott. Francesco Caso, è nominato membro effettivo del Comitato agevolazioni istituito presso la Simest S.p.a. in rappresentanza delle regioni.

L'ing. Francesco Sciannameo, è nominato membro supplente del Comitato agevolazioni istituito presso la Simest S.p.a. in rappresentanza delle regioni.

Roma, 4 agosto 2005

Il Ministro: SCAJOLA

05A08862

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 agosto 2005.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Porto Torres.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: «Nuove norme sul procedimento amministrativo» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei stiti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente e i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179, «Disposizioni in materia ambientale» che aggiunge all'art. 4, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e sue successive modifiche ed integrazioni, nove siti da bonificare tra cui quello di «aree industriali di Porto Torres»;

Visto che il sopraccitato art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998 prevede altresì che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i Comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 7 febbraio 2003 registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2003, registro n. 1, foglio n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 2003, concernente il perimetro provvisorio del sito di bonifica di interesse nazionale «aree industriali di Porto Torres», (individuato nella cartografia in scala 1:60.000, allegata al medesimo decreto) che prevede, all'art. 1, comma 4, che lo stesso perimetro «potrà essere modificato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tali da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica»;

Vista la nota acquisita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con prot. n. 5054/QdV/DI del 10 marzo 2005, con la quale il comune di Sassari ha chiesto al Ministero stesso di inserire nel perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale «aree industriali di Porto Torres» la discarica di RSU sita in località Calancoi (Sassari);

Vista la nota prot. n. 12922/QdV/DI del 27 giugno 2005 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha chiesto al sindaco del comune di Porto Torres di voler far conoscere la propria posizione riguardo all'inserimento della discarica di RSU sita in località Calancoi (Sassari) all'interno della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «aree industriali di Porto Torres»;

Vista la nota prot. n. 11648 dell'11 luglio 2005 con la quale il sindaco del comune di Porto Torres ha espresso parere favorevole al riguardo;

Ritenuto, pertanto, di dover includere nella perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale «aree industriali di Porto Torres» la discarica di RSU ubicata in comune di Sassari, località Calancoi;

Vista la cartografia concernente la nuova perimetrazione del sito in questione, predisposta dalla Direzione per la qualità della vita e comprendente anche l'area della discarica di RSU in comune di Sassari, località Calancoi;

Ritenuto pertanto di dover modificare il citato decreto ministeriale del 7 febbraio 2003;

Decreta:

Articolo unico

Per le motivazioni indicate in premessa, fermo quant'altro disposto con il citato decreto ministeriale 7 febbraio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 2003, la tavola allegata al decreto medesimo e concernente la perimentazione del sito di bonifica di interesse nazionale «aree industriali di Porto Torres» è sostituita con le tavole allegate al presente decreto.

Il presente decreto, con gli allegati, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2005

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 49

Perimetrazione del sito interesse nazionale
«AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES»

TAVOLA 1

Perimetrazione del sito interesse nazionale
«AREE INDUSTRIALI DI PORTO TORRES»

TAVOLA 2

05A08980

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 agosto 2005.

Recepimento della direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 168 del nuovo codice della strada che ai commi 2 e 6 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di sicurezza del trasporto su strada delle merci pericolose ispirandosi al diritto comunitario;

Vista le legge 12 agosto 1962, n. 1839, e successive modificazioni ed integrazioni, con la quale è stato ratificato l'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, denominato ADR;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ed i relativi allegati «A» e «B», pubblicati nel supplemento ordinario n. 211 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1996, di attuazione della direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 4 giugno 1997, di attuazione della direttiva 96/86/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 28 settembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 186 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 22 ottobre 1999, di attuazione della direttiva 1999/47/CE della Commissione che adegua per la seconda volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 3 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, con il quale è stata attuata la direttiva 2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, ed è stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati «A» e «B»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, di recepimento della direttiva 2001/7/CE della Commissione che adatta per la terza volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003, di recepimento della direttiva 2003/28/CE della Commissione che adatta per la quarta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE relativa al trasporto di merci pericolose su strada;

Vista la direttiva 2004/111/CE della Commissione del 9 dicembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 365 del 10 dicembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada;

ADOTTA
il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo)

Art. 1.

1. Gli allegati «A» e «B» al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996,

come da ultimo aggiornati con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 giugno 2003, sono così modificati:

a) l'allegato «A» è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO A

Disposizioni dell'allegato «A» all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2005, fermo restando che l'espressione «parte contraente» è sostituita da "Stato membro"»;

b) l'allegato «B» è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO B

Disposizioni dell'allegato «B» all'accordo europeo sui trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2005, fermo restando che l'espressione «parte contraente» è sostituita da "Stato membro"».

2. Le disposizioni degli allegati «A»e «B» all'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), nel testo consolidato dalla versione 2005, in vigore dal 1º gennaio 2005, di cui al comma 1, sono consultabiti sul sito Internet www.unece.org/trans/danger/danger.htm

3. La traduzione in lingua italiana del testo consolidato dalla versione 2005 delle disposizioni degli allegati «A» e «B» all'accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada, di cui al comma 1, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non appena ultimata la traduzione del testo stesso.

Art. 2.

1. L'applicazione delle disposizioni degli allegati «A» e «B», di cui al comma 1 dell'art. 1, decorre dal 1º gennaio 2005 con un periodo transitorio fino al 30 giugno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 47

05A08939

DECRETO 12 settembre 2005.

Modifica del decreto 8 ottobre 2004, concernente l'approvazione del modello di patente di abilitazione al comando di unità da diporto, realizzato in versione bilingue italiano-tedesco.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA NAVIGAZIONE
E IL TRASPORTO MARITTIMO E INTERNO

Visto il decreto direttoriale dell'8 ottobre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 ottobre 2004, n. 253, concernente l'approvazione del modello di patente di abilitazione al comando di unità da diporto, realizzato in versione bilingue italiano-tedesco;

Visto l'allegato A del citato decreto riproducente il modello di patente nautica;

Vista la nota della Provincia autonoma di Bolzano n. MGB/918 del 5 novembre 2004 nella quale sono stati evidenziati errori di traduzione nel citato allegato A per quanto riguarda la parte redatta in lingua tedesca;

Ritenuto pertanto necessario revisionare il modello di patente di abilitazione al comando di unità da diporto in versione bilingue italiano-tedesco;

Vista la nota della Provincia autonoma di Bolzano n. 3.2./AL datata 16 giugno 2005 nella quale si dichiara che la parte in lingua tedesca del nuovo modello di cui sopra è conforme al testo in lingua italiana;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato A del decreto 8 ottobre 2004 è sostituito con l'allegato A del presente decreto.

Roma, 12 settembre 2005

Il direttore generale: PROVINCIALI

ALLEGATO A

MM64_MC2462 bilingue 11-05-2005 16:19 Pagina 1

MODULARIO/MODELL a r.r. n. 807

MOD. MM64/MC2462-BZ

N./Nr. ______
Operazione/Protokoll

SCARICO DELLA PATENTE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO

REGISTRIERUNG DES SPORTBOOTFÜHRERSCHEINS

Sigla del compilatore ______
Siegel des Ausstellers

N°/Nr. BZ 00000

AVVERTENZE

Legge 11.02.1971, n. 50 e successive modificazioni.

- Art. 29 - 2. Chiunque assume il comando o la condotta di unità da diporto con abilitazione la cui validità sia scaduta, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 39, secondo comma, della presente legge.

- Art. 39 - 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066,00 euro a 8.263,00 euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.

2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta di una unità da diporto con una abilitazione scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207,00 euro a 1.033,00 euro.

omissis...

D.P.R. 09.10.1997, n. 431 "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche".

Art. 3

1. Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi lunghezza fino a 24 mt. sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:
a) entro 12 miglia dalla costa;
b) senza alcun limite dalla costa.

2. Le patenti di cui al comma 1, abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.

3. A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma 1, possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

Art. 4

1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 mt.

2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.

HINWEISE

Gesetz vom 11.02.1971, Nr. 50 in geltender Fassung.

- Art. 29 - Abs. 2: Wer die Führung oder Steuerung von Sportbooten mit einer Befähigung übernimmt, die nicht mehr gültig ist, unterliegt den Verwaltungsstrafen laut Art. 39 Abs. 2 dieses Gesetzes.

- Art. 39 - Abs. 1: Wer die Führung oder Steuerung von Sportbooten übernimmt oder beibehält, ohne die erforderliche Befähigung zu besitzen, muss eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 2.066,00 Euro bis 8.263,00 Euro bezahlen.
Dieselbe Verwaltungsstrafe wird auf alle angewandt, die die Führung oder Steuerung eines Sportbootes übernehmen oder beibehalten, ohne die erforderliche Befähigung zu besitzen, da diese wegen fehlender Voraussetzungen widerrufen oder nicht erneuert wurde. Die Strafe wird im Fall von Sportbooten mit einer Länge über 24 Meter verdoppelt.
Abs. 2: Wer ohne gültige Befähigung die Führung oder Steuerung eines Sportbootes übernimmt oder beibehält, muss eine Verwaltungsstrafe in Höhe von 207,00 Euro bis 1.033,00 Euro bezahlen.

omissis...

D.P.R. vom 09.10.1997, Nr. 431, "Vorschriften zur Regelung der Sportbootführerscheine".

Art. 3

1. Die Führerscheine für Sportboote mit einer Länge bis maximal 24 Meter werden ausgestellt:
a) Für das Führen von Sportbooten im Bereich von 12 Seemeilen von der Küste;
b) Für das Führen von Sportbooten ohne Einschränkung von der Küste.

2. Der Führerschein laut Absatz 1 befähigt zur Führung und Steuerung von Motorbooten, Segelbooten, Segelbooten mit Hilfsmotor und Motorseglern.

3. Auf Antrag können die Führerscheine laut Absatz 1 ausschließlich für die Führung und Steuerung von Motorbooten ausgestellt werden.

Art. 4

1. Der Führerschein für Sportboote mit einer Länge über 24 Meter befähigt eigens zum Führen von Sportbooten dieser Größenordnung.

2. Wer den Führerschein für Sportboote mit einer Länge über 24 Meter erlangt hat, darf auch die Führung und Steuerung von Motorbooten, Segelbooten, Segelbooten mit Hilfsmotor oder Motorseglern mit einer Länge von weniger als 24 Metern übernehmen.

MODELL a r.r. Nr. 807

MOD. MM64/MC2462-BZ

REPUBLIK ITALIEN
MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUREN UND TRANSPORTWESEN

SPORTBOOTFÜHRERSCHEIN

Nr. BZ 00000

MODULARIO a r.r. n. 807

MOD. MM64/MC2462-BZ

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PATENTE DI ABILITAZIONE AL COMANDO DI UNITÀ DA DIPORTO

N°. BZ 00000

MM64_MC2462 bilingue 11-05-2005 16:19 Pagina 2

I.P.Z.S. S.p.A. - P.V. - Roma

Cognome / Nachname ______
Nome / Vorname ______
Luogo, data di nascita, nazionalità / Geburtsort, -datum, Staatsbürgerschaft ______
Residenza / Wohnsitz ______
Via / Straße ______

Il Presidente della Commissione
Vorsitzende/r der Kommission

Firma del titolare
Unterschrift Inhaber/in

Patente n. / Führerschein Nr. ______
Rilasciata da / Ausgestellt von ______
Il / am ______ Valida fino al / Gültig bis ______

Marca da bollo
Stempelmarke

IL CAPO UFFICIO
AMTSDIREKTOR/IN

Patenti per il comando di unità da diporto per
Sportbootführerschein

A
La navigazione entro le 12 miglia dalla costa
Führen von Sportbooten im Bereich von 12 Seemeilen von der Küste
valida fino al / gültig bis
a) abilitazione a motore
Befähigung für Motorboote
b) abilitazione a vela e a vela con motore ausiliario
Befähigung für Segelboote und für Segelboote mit Hilfsmotor

B
La navigazione senza alcun limite dalla costa
Führen von Sportbooten ohne Einschränkung von der Küste
a) abilitazione a motore
Befähigung für Motorboote
b) abilitazione a vela e a vela con motore ausiliario
Befähigung für Segelboote und für Segelboote mit Hilfsmotor

Nave da diporto
Sportboot mit Länge über 24 Meter

Duplicato della patente n. ______
Duplikat des Führerscheins Nr.

Rilasciato in data ______
Ausgestellt am

Prescrizioni mediche / Ärztliche Verordnungen

Cambio di residenza / Wohnsitzänderung

Sospensione / Vorübergehende Entziehung

Convalida e revisione
Gültigkeitsverlängerung und Revision

05A08993

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio al pubblico di catasto geometrico dell'Ufficio provinciale di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Viste le note n. 6521 dell'11 agosto 2005 e n. 6661 del 19 agosto 2005 dell'Ufficio provinciale di Pesaro dell'Agenzia del territorio con le quali è stato comunicato che nei giorni 9 - 10 - 11 - 12 e 16 agosto 2005 il catasto geometrico è rimasto inattivo a causa del guasto del server cartografico che ha reso impossibile l'accettazione degli atti di aggiornamento cartografico (tipi mappali e tipi di frazionamento);

Constatato che l'irregolare e il mancato funzionamento del citato Ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse al Servizio catasto geometrico producendo il mancato funzionamento del servizio nei giorni suindicati, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'Ufficio del Garante del contribuente delle Marche, con nota n. 76/05 del 5 settembre 2005 ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora Direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato e irregolare funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio al pubblico di catasto geometrico del sotto indicato ufficio, è accertato come segue:

regione Marche;

ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Pesaro - Servizio catasto geometrico;

giorni: 9 - 10 - 11 - 12 e 16 agosto 2005.

Ancona, 5 settembre 2005

p. *Il direttore regionale:* RONCONI

05A08899

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 6 settembre 2005.

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.», in sigla «UNICAAF S.r.l.», in Bologna, per cambio denominazione in «UNICAF S.p.a.».

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del 5 maggio 1994, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994, con il quale il Ministro delle finanze, *pro-tempore*, ha autorizzato la società «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla «UNICAAF S.r.l.», con sede legale in Bologna, via Calzoni n. 1/3 a svolgere attività di assistenza fiscale;

Visto il decreto del 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate sull'individuazione degli uffici competenti per le attività e gli adempimenti di cui ai capi II e IV del regolamento recante norme per l'assistenza fiscale adottato con decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164; e, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto del 12 luglio 1999 che attribuisce alle direzioni regionali delle entrate (ora direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate) territorialmente competenti, in ragione della sede legale del richiedente, il procedimento per l'autorizzazione all'attività di assistenza fiscale di cui all'art. 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Visto il verbale di assemblea dell'11 novembre 2004, a rogito del dott. Claudio Viapiana, notaio in Bologna, repertorio n. 26385, fascicolo n. 8419, con il quale la predetta società ha deliberato, tra l'altro, la trasformazione da S.r.l. in S.p.a. nonché la modifica della denominazione sociale da «Centro autorizzato di assistenza fiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla «UNICAAF S.r.l.» in «UNICAF S.p.a.» e la conseguente modifica dello statuto sociale;

Ravvisata la necessità di modificare il predetto decreto ministeriale del 5 maggio 1994 nella parte relativa alla denominazione della società autorizzata all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale, al fine di una migliore tutela e informazione del contribuente, nonché di aggiornamento dell'albo dei Caf previsto dall'art. 9 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164;

Modifica

il suddetto decreto ministeriale del 5 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1994, sostituendo le parole: «Centro autorizzato di assistenzafiscale UNICAAF S.r.l.» in sigla «UNICAAF S.r.l.» con le parole: «UNICAF S.p.a.».

Copia del presente atto viene trasmesso alla Direzione centrale gestione tributi dell'Agenzia delle entrate per l'aggiornamento dell'albo informatico dei Caf e per conoscenza alla società UNICAF S.p.a.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 6 settembre 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A08938

PROVVEDIMENTO 12 settembre 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio di Locri.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio di Locri nei giorni 16 e 17 agosto 2005.

2. La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito della necessità di effettuare la disinfestazione e derattizzazione dei locali dell'Ufficio di Locri, lo stesso è rimasto chiuso al pubblico durante i giorni 16 e 17 agosto 2005 per consentire i relativi interventi da parte della locale A.S.L.

Dell'avvenuta chiusura l'Ufficio Locri ha informato il garante del contribuente della Calabria, che con nota dell'8 settembre 2005 ha espresso in merito parere favorevole.

Riferimenti normativi all'atto.

1. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28 e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

2. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Catanzaro, 12 settembre 2005

Il direttore regionale: PALMIERI

05A09028

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - opere finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali per la sicurezza strategica dello Stato e delle opere, la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali. (Deliberazione n. 109/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma predisposto secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001; adempimento che questo Comitato stesso ha assolto con delibera 21 dicembre 2001, n. 121;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e autorizza limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità delle attività di istruttoria e di monitoraggio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione».

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice unico di progetto (CUP);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, che, all'art. 4, comma 151, ha incluso, tra le finalità cui deve essere improntato il programma di cui all'art. 1 della legge n. 443/2001, anche quella di assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la nota 19 novembre 2004, n. 658, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sui progetti delle «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, ai soli fini procedurali delle progettazioni;

Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, disciplina la riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, individuando, quali organi decentrati del Ministero, i Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT), e prevedendo l'istituzione, presso ciascun settore infrastrutture del SIIT, di un comitato tecnico amministrativo cui è attribuita, tra l'altro, la competenza a pronunciarsi sui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere attribuite alla competenza del settore stesso, da eseguire a cura dello Stato e a totale suo carico, nonché sui progetti definitivi da eseguire da enti pubblici o da privati, quando siano finanziati dallo Stato per almeno il 50 per cento e comunque relativi ad opere per le quali le disposizioni di legge richiedano il parere degli organi consultivi del Ministero, quando l'importo non ecceda i 25 milioni di euro;

Considerato, in particolare, che l'art. 10, comma 2, lettera *d)*, del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2004 attribuisce al settore infrastrutture le funzioni di competenza del SIIT in merito

ai compiti di supporto tecnico e logistico per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale di cui alla citata legge n. 443/2001;

Considerato che, ai sensi del più volte richiamato decreto legislativo n. 190/2002, l'assegnazione di contributi, a carico delle risorse destinate all'attuazione del 1° programma delle infrastrutture strategiche, avviene previa approvazione del progetto preliminare

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'elevazione, al rango di infrastrutture strategiche, delle opere concernenti l'adeguamento funzionale ed operativo degli immobili destinati a sede dei massimi organi istituzionali, che è stata disposta dal citato art. 4, comma 151, della legge n. 350/2003 e che rappresenta un concetto assolutamente innovativo nel panorama della pianificazione pubblica degli interventi concernenti l'edilizia demaniale, è motivata dall'accresciuto ruolo politico dell'Italia sul piano internazionale e dalle relative conseguenze in tema di sicurezza interna;

che in linea con il dettato legislativo è stato predisposto un programma di interventi finalizzato ad elevare i livelli di funzionalità operativa dei complessi sedi delle istituzioni strategiche per la sicurezza dello Stato, ragguagliando gli stessi agli standard di un moderno Paese industrializzato;

che, come del pari previsto dal citato art. 151, comma 4, della legge n. 350/2003, il programma è stato integrato con le opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali;

che il programma complessivo è articolato in ventuno interventi, le cui connotazioni principali sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, ed è sintetizzato nel prospetto di cui appresso, nel quale sono riportate anche le disponibilità individuate dal Ministero delle infrastrutture:

Oggetto lavori	Importo complessivo progetto	Fondi disponibili altre amministrazioni	Importo residuo da finanziare
Presidenza della Repubblica - Quirinale	15.000.000,00	890.318,00	14.109.682,00
Senato della Repubblica - S. Maria in Aquiro	20.134.706,00	4.400.000,00	15.734.706,00
Senato della Repubblica - Palazzo Toniolo	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Senato della Repubblica - Complesso della Minerva	18.581.459,04	2.393.219,30	16.188.239,74
Camera dei deputati - Auletta gruppi parlamentari	20.801.247,12	3.471.418,12	17.329.829,00
Camera dei deputati - Vicolo Valdina	20.865.800,00	0,00	20.865.800,00
Camera dei deputati - Palazzo Montecitorio	5.220.801,62	0,00	5.220.801,62
Camera dei deputati - Complesso del Seminario	6.322.711,56	1.401.449,11	4.921.262,45
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - 1° lotto	9.628.864,60	1.119.662,60	8.509.202,00
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ex Min. Comun.	22.375.524,99	7.518.940,26	14.856.584,73
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi - 2° lotto	12.171.294,00	1.585.590,22	10.585.703,78
Corte dei conti - Ex caserma Montezemolo	27.769.524,00	2.750.168,00	25.019.356,00
Ministero dell'interno	35.080.680,51	11.390.627,67	23.690.052,84
P.S. Fiumicino Polaria	6.822.395,64	3.322.395,64	3.500.000,00
Museo della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi	17.718.868,17	3.505.770,66	14.213.097,51
Ministero beni culturali - Collegio Romano	6.084.419,59	784.419,59	5.300.000,00
Scuola nazionale del cinema	9.368.588,57	0,00	9.368.588,57
Palazzo Venezia	6.622.315,72	1.031.512,38	5.590.803,34
Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Teatro Ateneo	6.104.683,00	2.104.683,00	4.000.000,00
Ministero politiche agricole	24.035.723,92	6.035.723,92	18.000.000,00
Museo storico delle comunicazioni	3.948.940,00	948.940,00	3.000.000,00
TOTALE . . .	304.658.548,05	53.764.520,47	250.003.709,58

che per alcune opere i lavori sono stati già appaltati mentre gli altri interventi risultano a diverso stadio di progettazione;

che, in particolare, gli interventi «Senato - Palazzo Toniolo» e «Museo storico delle comunicazioni» sono allo stadio di progettazione preliminare;

che il soggetto aggiudicatore è da individuare nel SIIT per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

Delibera:

1. *Approvazione del programma complessivo.*

1.1. È approvato il programma dell'intervento «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali». Come specificato nella «presa d'atto» il programma ricomprende interventi ad un diverso stadio progettuale e interventi con lavori già appaltati: questi ultimi sono riportati nell'allegato 1 della presente delibera, della quale forma parte integrante.

2. *Approvazione progetti.*

2.1. Sono approvati i progetti preliminari indicati al punto 2.A dell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera: il costo degli interventi stessi, che ne costituisce il limite di spesa, è quello riportato nel prospetto di cui alla citata «presa d'atto».

2.2. Sono approvati altresì i progetti definitivi degli interventi riportati al punto 2.B del menzionato allegato 2 della presente delibera. L'approvazione del progetto definitivo dell'intervento Camera dei deputati - Auletta gruppi parlamentari resta subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

3. *Copertura finanziaria.*

3.1. Le modalità di copertura del fabbisogno residuo verranno individuate in fase successiva, allorché saranno completate le procedure degli interventi diversi da quelli di cui al punto 2.

3.2. In vista di tale individuazione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a riportare in apposito prospetto tutte le disponibilità come sopra quantificate, indicando, per ciascuna di esse, la legge di riferimento, e procederà a specificare, per gli edifici considerati nel programma triennale dei lavori pubblici redatto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109/1994, per il triennio 2004-2006 e nell'aggiornamento 2005-2007, la interrelazione tra gli interventi inclusi in detti programmi e quelli ricompresi nel programma oggetto della presente delibera.

4. *Assegnazione del Codice unico di progetto (CUP).*

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere il CUP per il programma all'esame: esso, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il programma di cui alla presente delibera.

5. *Clausole finali*

5.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti i progetti dell'intervento «Opere strategiche finalizzate ad assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e per la sicurezza strategica dello Stato e di opere la cui rilevanza culturale trascende i confini nazionali».

5.2. Il soggetto aggiudicatore, in sede di progettazione esecutiva dell'intervento Camera dei deputati - Auletta gruppi parlamentari, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 2.2, debbono essere recepite in tale fase.

5.3. Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 392

ALLEGATO 1

A - *Appalto.*

1 - *Senato - S.Maria in Aquiro.*

Descrizione: lavori di consolidamento, ridistribuzione interna e restauro di parte del complesso immobiliare di S. Maria in Aquiro sito in piazza Capranica, per una superficie utile complessiva di circa 4.200 mq ripartita sui vari piani, da destinare ad uffici del Senato della Repubblica.

Costo: il costo complessivo è di 20.134.706 euro, di cui 16.496.957 per lavori, oneri della sicurezza e rimborso della progettazione esecutiva, e 3.637.749 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2 - *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi.*

Descrizione: lavori di ordinaria manutenzione, bonifica e adeguamento degli impianti al piano interrato - 1° lotto.

Costo: il costo complessivo del progetto è di 9.628.865 euro, di cui 6.610.920 per lavori, oneri della sicurezza e rimborso della progettazione esecutiva e 3.017.945 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

3 - *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ex Ministero delle comunicazioni.*

Descrizione: lavori di restauro e adeguamento impiantistico del complesso demaniale in via della Mercede n. 9 e trasformazione da sede sala stampa estera e sala stampa italiana ad uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Costo: il costo complessivo dell'intervento è di 22.375.524,99 euro, di cui 19.654.363 per lavori ed oneri della sicurezza e 2.721.162 per somme a disposizione.

4 - *Presidenza del Consiglio dei Ministri - Palazzo Chigi.*

Descrizione: lavori di completamento della bonifica e dell'adeguamento degli impianti ai piani - 2º lotto.

Costo: il costo complessivo del progetto è di 12.229.048 euro, di cui 8.656.098 per lavori, oneri della sicurezza e rimborso della progettazione esecutiva e 3.572.950 per somme a disposizione.

5 - *Corte dei Conti - Ex caserma Montezemolo.*

Descrizione: lavori di ristrutturazione dell'edificio ex caserma Montezemolo in Roma, attuale sede della Corte dei conti.

Costo: il costo complessivo è di 27.769.524 euro, di cui 22.390.185 per lavori, oneri della sicurezza e oneri della progettazione esecutiva e 5.379.339 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

6 - *P.S. Fiumicino Polaria.*

Descrizione: costruzione di nuovi uffici, alloggi e parcheggi nel complesso demaniale sede della caserma P.S. Frontiera aerea «Ivarone» - Aeroporto di Fiumicino.

Costo: il costo del progetto è pari a 6.822.395,64 euro.

7 - *Ministero politiche agricole.*

Descrizione: lavori di ristrutturazione e riqualificazione, sia dal punto di vista architettonico che impiantistico, delle sedi del Ministero delle politiche agricole e forestali in via Sallustiana e via XX Settembre a Roma.

Costo: il costo complessivo è di 24.035.723,92 euro.

B - Appalto integrato.

1 - *Ministero dell'interno - Ferdinando di Savoia.*

Descrizione: lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della caserma della Polizia di Stato «Ferdinando di Savoia» relativi agli edifici «D - E - F - G - H - L - M al piazzale e agli spazi sottostanti».

Costo: il costo complessivo è di 35.080.680,51 euro, di cui 22.078.413,99 per lavori, oneri della sicurezza e rimborso della progettazione esecutiva e 13.002.266,52 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

2 - *Museo della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi. Legge n. 62/1999 - Roma - Compendio del Viminale (palazzina ex F.A.P.).*

Descrizione: opere di restauro e di adeguamento impiantistico dell'edificio demaniale denominato «Palazzina ex F.A.P.» del Compendio del Viminale, attualmente in uso al Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per destinarlo a Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche «E. Fermi», come disposto, in occasione del centenario della Società italiana di fisica, con apposita legge 15 marzo 1999, n. 62.

Costo: il costo complessivo dell'intervento è di 17.718.868,17.

ALLEGATO 2

A - *Progetti preliminari.*

1 - *Senato - Palazzo Toniolo.*

Descrizione: lavori di restauro e adeguamento impiantistico del fabbricato in largo Toniolo n. 10 di proprietà del Senato, da adibire ad uffici.

Costo: il costo complessivo è pari a 10.000.000 euro, di cui 8.483.800 a base d'appalto e 1.516.200 per somme a disposizione.

2 - *Museo storico delle comunicazioni.*

Descrizione: sistemazione, attraverso il restauro e l'adeguamento funzionale ed impiantistico, del museo storico delle Poste e delle telecomunicazioni presso la sede del Ministero delle comunicazioni di viale Europa a Roma.

Costo: il costo complessivo è di 3.948.940 euro, di cui 2.900.000 a base d'appalto e 1.048.940 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

B - *Progetti definitivi.*

1 - *Camera dei deputati - Auletta gruppi parlamentari.*

Descrizione: lavori di adeguamento funzionale dell'auletta dei gruppi parlamentari, mediante la ristrutturazione e la riqualificazione di circa 1.100 mq, da destinare alle sedute plenarie dei gruppi parlamentari ed alle attività connesse alle iniziative promosse da Montecitorio.

Costo: il costo complessivo risulta pari a 20.801.247,12 euro, di cui 15.926.972 a base d'appalto e 4.874.275 per somme a disposizione.

2 - Camera dei deputati - Complesso del Seminario.

Descrizione: lavori di compartimentazione antincendio e di realizzazione della centrale idrica e della rete idrica antincendio del Complesso del Seminario, sede degli uffici della Camera dei deputati.

Costo: il costo complessivo è di 6.322.711,56 euro, di cui 4.974.243 a base d'appalto e 1.348.469 per somme a disposizione.

3 - *Scuola nazionale del cinema.*

Descrizione: restauro, adeguamento funzionale ed impiantistico del complesso sede della Scuola nazionale del cinema.

Costo: il costo complessivo dell'intervento è di 9.368.588,57 euro, di cui 7.499.659,61 a base d'appalto e 1.868.928,96 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

4 - *Palazzo Venezia.*

Descrizione: restauro e recupero funzionale di ambienti da destinarsi a spazi museali: il progetto si pone l'obiettivo di recuperare, attraverso un complesso intervento di risanamento e restauro, degli ambienti interrati siti all'interno della sede museale di Palazzo Venezia, da adibire a spazi espositivi.

Costo: il costo stimato dei lavori è di 6.622.315,72 euro, di cui 5.211.200 per lavori e oneri della progettazione esecutiva e 1.411.109,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

5 - *Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Teatro Ateneo.*

Descrizione: progetto di ristrutturazione e restauro dell'edificio sede del Teatro Ateneo nella città universitaria «La Sapienza» in Roma.

Costo: il progetto definitivo si articola in due fasi per un importo complessivo di 11.539.805 euro, distinti in 6.104.683 euro per la prima fase e in 5.435.122 per la seconda fase. Si chiede il finanziamento del progetto di prima fase.

ALLEGATO 3

Camera dei deputati - Auletta gruppi parlamentari.

Prescrizione n. 1: le ipotesi adottate per il calcolo e le soluzioni tecniche relative alla realizzazione delle opere strutturali sono state assunte in accordo alla vigente normativa locale in materia e suffragate da riscontri in esperienze analoghe risultando adeguatamente dimensionate; in fase di progettazione esecutiva dei lavori risulta comunque necessario approfondire lo studio della tipologia ed il conseguente dimensionamento delle strutture che compongono la copertura, di elevato contenuto tecnologico.

Prescrizione n. 2: occorre approfondire, prima della fase di progettazione esecutiva dei lavori, le indagini geologico-geotecniche in relazione alla natura e alla delicatezza del sito e alla composizione dei terreni di fondazione per la realizzazione delle nuove strutture all'interno della struttura esistente, dando anche corso alle operazioni di scavo non appena esperito l'appalto.

Prescrizione n. 3: in fase di progettazione esecutiva dei lavori, occorre verificare più approfonditamente la specificità e la consistenza della componente impiantistica, vista la particolarità delle attività e la natura dell'intervento anche in relazione alle problematiche legate alla sicurezza della struttura.

Prescrizione n. 4: prima dell'inizio dei lavori occorre comunque acquisire il parere definitivo dell'Ente usuario sulla tipologia e sulle caratteristiche delle opere impiantistiche speciali e sulle tecnologie adottate per la futura utilizzazione dell'opera in esame.

Prescrizione n. 5: ancorché la progettazione di cui trattasi sia stata redatta nel pieno rispetto delle linee guida fornite dal locale organo di tutela architettonica, occorre in fase di progettazione esecutiva dei lavori acquisire formalmente il parere dello stesso organo sul progetto definitivo in argomento prima di esperire le procedure di affidamento.

Prescrizione n. 6: per quanto riguarda gli impianti tecnologici, in fase di progettazione esecutiva dei lavori occorre integrare il progetto presentato con la seguente documentazione:

relazioni di progetto relative a cavi, quadri, sistemi di protezione, impianto di terra (in particolare il collegamento equipotenziale della struttura portante metallica a raggera);

progetto e dimensionamento del sistema di alimentazione di continuità (gruppi statici UPS e gruppo elettrogeno);

relazione di progetto relativa agli impianti meccanici per climatizzazione e distribuzione fluidi;

relazione di progetto sulla architettura del sistema informatico e sulla protezione dello stesso.

Prescrizione n. 7: in fase di progettazione esecutiva dei lavori per quanto attiene la componente strutturale del progetto in argomento, occorre effettuare una verifica puntuale sulle strutture portanti del solaio del piano a quota + 0.003 nonché una serie di sondaggi finalizzati alla geognostica dei terreni interessati dalla fondazione dell'elemento semicircolare, in acciaio, portante le orditure orizzontali della copertura.

Prescrizione n. 8: ancorché, anche per quanto attiene la componente impiantistica in materia antincendio, si sia redatto il progetto nel pieno rispetto della relativa normativa e sulla base di precise e puntuali indicazioni informali di tecnici del locale comando dei Vigili del fuoco, prima di esperire le procedure di affidamento occorre acquisire formalmente il parere dello stesso Istituto sul progetto definitivo in argomento.

05A08992

DELIBERAZIONE 18 marzo 2005.

Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Interporto di Nola: potenziamento delle infrastrutture esterne - viabilità di accesso. (Deliberazione n. 17/2005).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi siano compresi in Intese generali quadro tra il Governo e ogni singola regione o provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere medesime;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nell'ambito degli Hub interportuali, gli interporti di Nola-Battipaglia-Marcianise per un costo complessivo di 361,520 Meuro;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2004 – errata corrige n. 113/2004), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto pre-

liminare del 1° lotto funzionale dell'interporto di Battipaglia, senza prevedere oneri a carico delle risorse destinate all'attuazione del Programma;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno il 14 marzo 2003 di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come integrato dal decreto dell'8 giugno 2004, con il quale – in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota n. COM/3001/1 del 5 novembre 2004, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

Visto il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). 2004-2007, che, in apposito allegato, conferma l'intervento «Interporto Nola-Battipaglia-Marcianise» tra le iniziative potenzialmente attivabili nel periodo considerato;

Vista la nota 10 dicembre 2004, n. 687, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relazione istruttoria sull'«Interporto di Nola: Potenziamento delle infrastrutture esterne - Viabilità di accesso», proponendo l'approvazione, con prescrizioni, del progetto preliminare delle opere previste;

Considerato che le opere di cui sopra figurano nell'intesa generale quadro tra Governo e regione Campania, sottoscritta il 18 dicembre 2001, nella quale è previsto, tra gli interventi prioritari, il «potenziamento dello svincolo di collegamento con l'asse di scorrimento a servizio delle aree ASI dell'Interporto di Nola»;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che il polo interportuale di Nola è inserito nel Piano generale dei trasporti approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 1986 ed è interporto a rilevanza nazionale, classificato dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, quale interporto di 1° livello;

che il «sistema interportuale campano» è inserito nel «sistema integrato regionale dei trasporti» approvato dalla giunta regionale della Campania con delibera 5 aprile 2002, n. 1282, e che il potenziamento dello svincolo di collegamento con l'asse di scorrimento a servizio delle aree ASI di detto interporto è incluso nel «piano degli interventi del sistema», approvato dalla citata giunta con delibera 19 aprile 2002, n. 1517;

che il potenziamento delle infrastrutture esterne dell'interporto di Nola è altresì previsto nel «piano della variante al piano regolatore per l'area di sviluppo industriale della provincia di Napoli - Agglomerato di Nola-Marigliano», adottato dal Consorzio ASI con delibera 1° agosto 2002, n. 433;

che il progetto preliminare all'esame, predisposto dalla Interporto Campano S.p.a. (concessionaria della regione Campania della costruzione e gestione dell'interporto di Nola fino al 31 dicembre 2080, ai sensi dell'ex art. 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80), riguarda le opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di accesso al complesso Interporto - CIS di Nola che impegna gran parte dell'agglomerato industriale Nola-Marigliano, ricompreso nell'Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli e che è situato nelle immediate vicinanze dell'interconnessione tra l'A16 (Napoli - Bari) e l'A30 (Caserta - Salerno), uno dei principali nodi della rete stradale regionale;

che le caratteristiche attuali delle infrastrutture viarie di accesso all'interporto, localizzato in posizione baricentrica rispetto all'area più densamente abitata della regione Campania ed interessato da una crescente domanda di trasporto, anche in relazione ai prevedibili volumi di traffico generati dal Centro Servizi di prossima realizzazione nell'ambito della stessa area industriale, richiedono un adeguato potenziamento delle connessioni con la variante alla S.S. 7-*bis* e con la strada provinciale Boscofangone;

che, in particolare, il progetto mira a migliorare gli accessi al complesso CIS Interporto-Centro Servizi, dal lato nord e dal lato sud, e a regolamentare i vari flussi di traffico mediante la realizzazione di nuovi tronchi viari e di rotatorie di snodo, nonché ad adeguare le connessioni con la viabilità locale mediante la realizzazione di una variante planimetrica di un tratto della citata strada provinciale Boscofangone, di una bretella di collegamento fra la stessa provinciale ed una delle rotatorie di ingresso e, infine, di alcune varianti di strade interpoderali;

che gli elevati volumi di traffico ipotizzati, desunti da rilievi sistematici e da stime effettuate in occasione della decisione di realizzare il menzionato Centro Servizi, saranno raggiunti in modo graduale e che nel contempo i programmi regionali prevedono un ampliamento della citata «variante alla s.s. 7-*bis*» tra l'Interporto di Nola e la biforcazione «Pomigliano - Villa Literno» sì che la realizzazione delle opere di cui al progetto in esame non provocherà negativi riflessi sul livello di servizio della citata strada statale;

che per il dimensionamento delle sezioni stradali progettate, effettuato in relazione alle citate stime di traffico, si è fatto riferimento alla normativa attualmente vigente emanata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2002 (recante «caratteristiche geometriche e funzionali delle strade»), mentre per le connessioni dirette con la «variante alla s.s. 7-*bis*» sono state adottate, di concerto con l'ANAS, le sezioni tipiche dei rami di svincolo;

che il progetto preliminare all'esame è stato ritenuto condivisibile, con nota 8 ottobre 2002, n. 3365, dal Compartimento regionale dell'ANAS, che ha formulato una prescrizione di dettaglio ed ha rinviato alla presentazione del progetto esecutivo la stipula della convenzione autorizzativa dei lavori previsti;

che analogamente, con nota del 26 maggio 2003, l'amministrazione provinciale di Napoli ha espresso parere tecnico favorevole sul progetto preliminare in argomento, che – come esposto – comprende, tra l'altro, l'adeguamento del tracciato della strada provinciale di Boscofangone;

che il progetto preliminare in argomento, corredato da Studio di Impatto Ambientale, è stato trasmesso in data 8 luglio 2003 alla regione Campania - Servizio VIA ed è stato sottoposto a «procedura di screening», ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, dalla Commissione tecnico-istruttoria per la V.I.A., che con decreto 10 dicembre 2003, n. 814, ha ritenuto di «escludere il progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale»;

che, analogamente, il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenze per i beni archeologici delle province di Napoli e Caserta – con nota 22 marzo 2004, n. 6819, ha confermato che «le aree interessate dagli interventi non sono sottoposte a vincolo di interesse archeologico»;

che il Presidente della regione Campania, con ordinanza 14 gennaio 2004, n. 1067, ha approvato il progetto preliminare dell'intervento proposto;

che la regione Campania ha espresso parere favorevole, per quanto attiene alla localizzazione urbanistica, con nota del presidente della regione 22 ottobre 2004, n. 854/VDCP/GAB;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto preliminare in questione, sostanzialmente recependo le osservazioni avanzate dagli Enti interferenti (ANAS, SNAM, RFI) nella fase istruttoria;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002 è stato individuato, con delibera di giunta regionale 23 luglio 2004, n. 1465, nel Presidente della regione Campania, quale soggetto designato all'attuazione dell'art. 4 della legge n. 80/1984;

che le modalità di esecuzione dei lavori saranno stabilite dal soggetto aggiudicatore in relazione alle specifiche previsioni contenute nella vigente convenzione regolante il rapporto di concessione tra la regione Campania e la Interporto Campano S.p.a.;

che, in base al cronoprogramma allegato alla relazione istruttoria, è previsto un tempo di realizzazione di 18 mesi a decorrere dall'avvio dei lavori e che – tenendo conto dei tempi necessari per l'espletamento delle ulteriori fasi preliminari all'apertura dei cantieri, che coinvolgono la competenza di una pluralità di organismi – è ipotizzata l'entrata in esercizio per il 31 maggio 2007;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo complessivo dell'intervento ammonta a 30.987.261,59 euro così articolati:

(Euro)

Voce	Importo
Espropri	3.615.198,29
Opere civili	23.072.559,61
Impiantistica	1.730.130,61
Oneri aggiuntivi connessi ai lavori (anche per risoluzione interferenze)	800.508,19
Spese tecniche	1.768.864,89;

che è stata effettuata dalla Società Interporto Campano S.p.a. un'analisi costi-benefici, calcolando sia i benefici interni, intesi quale vantaggio economico che l'investimento determina a favore della concessionaria, sia i benefici esterni derivanti dall'ottimizzazione dei trasporti, anche in relazione al maggior ricorso al

trasporto su rotaia, nonché dall'incremento occupazionale connesso alla migliorata accessibilità della struttura interportuale;

che detta analisi testimonia la redditività economico-sociale dell'intervento, evidenziando un VANE (valore attuale netto economico) di 398.190,19 euro e uno SRIE (saggio di rendimento interno economico) del 50,69%;

Delibera:

1. *Approvazione progetto preliminare.*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 190/2002, è approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare delle opere di «Potenziamento delle infrastrutture esterne dell'interporto di Nola. Viabilità di accesso» specificate nella «presa d'atto».

Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 330/2004, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate.

È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-regione sulla localizzazione delle opere.

1.2 Ai sensi del citato art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 190/2002, l'importo complessivo del progetto preliminare di euro 30.987.261,59, indicato nella «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento da realizzare.

1.3 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria, da sviluppare nel progetto definitivo e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato che forma parte integrante della presente delibera.

2. *Copertura finanziaria.*

La copertura finanziaria, che – come evidenziato nella relazione istruttoria – il soggetto aggiudicatore ipotizza a completo carico della legge n. 166/2002 e successivi rifinanziamenti, sarà individuata in sede di esame del progetto definitivo che sarà corredato dal piano economico-finanziario previsto dall'art. 4, comma 134 e seguenti, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e redatto secondo lo schema approvato da questo Comitato con delibera 27 maggio 2004, n. 11 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 230/2004). Resta fermo che l'onere per tutti gli interventi riconducibili alla voce «hub interportuali» a valere sulle citate risorse non potrà superare quello indicato nella delibera n. 121/2001 salvo compensazione con quello relativo ad altra opera insistente nella medesima regione.

3. *Assegnazione del codice unico di progetto (CUP).*

L'approvazione del progetto preliminare di cui al punto 1.1 è subordinata all'assegnazione del CUP (codice unico di progetto), che il soggetto aggiudicatore è tenuto a richiedere entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il CUP assegnato, ai sensi della delibera n. 24/2004 citata nelle premesse, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera approvata.

4. *Clausole finali.*

4.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare delle opere di «Potenziamento delle infrastrutture esterne dell'interporto di Nola: viabilità di accesso», approvato con la presente delibera.

4.2 In sede di esame del progetto definitivo, il predetto Ministero provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente punto 1.3.

4.3 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo delle opere e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi.

4.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

Roma, 18 marzo 2005

Il Presidente del CIPE
BERLUSCONI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 16

ALLEGATO

Prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da assolvere in fase dì progettazione definitiva:

dovrà essere prevista l'installazione, nell'aiuola delimitante il tratto in comune della s.s. n. 7-*bis* e del ramo 4a, di una barriera metallica di sicurezza del tipo H4-spartitraffico su terra, con idoneo ammortizzatore d'urto all'inizio della stessa;

poiché il tracciato dell'intervento prevede l'attraversamento della linea ferroviaria Cancello - Avellino (in particolare interessa il ramo 4º, che scavalca la linea ferroviaria fra le sez. 11-13, per poi costeggiarla fino alla sez. 28) e tale attraversamento non è evitabile, data la forte obliquità, è necessario introdurre una galleria artificiale con altezza dal piano del ferro di m 7, di larghezza m 15 e lunghezza m 70;

il progetto definitivo dovrà inglobare la soluzione relativa all'interferenza del tracciato stradale con il metanodotto della SNAM; in particolare con la condotta in acciaio Ø 600 S. Felice a Cancello - Nola che viene attraversata dal ramo 4a presso la sez. 26, per una lunghezza di circa 50 m, e dalla variante alla s.p. Boscofangone presso la sez. 16, per una lunghezza di circa 20 m, e presso la sez. 12 per un tratto di circa 100 m, in base alla soluzione che l'Interporto Campano S.p.a. ha già individuato e concordato con la SNAM e che consiste essenzialmente nel rivestimento della condotta, nei tratti interessati, con controtubo a protezione in acciaio Ø 1000 per circa 80 ml.

La procedura di intervento su tale condotta dovrà attuarsi prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'opera.

05A09009

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Comunicato di rettifica relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2005, recante: «Assegnazione di risorse finanziarie a valere sul Fondo di cui all'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Nel sopra indicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, nella parte dispositiva, dove era scritto: «A valere sulla quota relativa all'anno 2005 del Fondo per interventi straordinari ...», deve intendersi: «A valere sulla quota relativa all'anno 2003 del Fondo per interventi straordinari ...».

05A08971

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica l'elenco dei manuali di corretta prassi igienica valutati conformi dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto Superiore di Sanità ed inviati alla commissione europea, con l'indicazione delle relative organizzazioni proponenti:

1) aggiornamento del manuale di corretta prassi igienica per la produzione di conserve vegetali stabilizzate mediante trattamenti termici (conserve vegetali appertizzate).

«ANICAV» - Centro direzionale, viale della Costituzione - Isola F/3 - 80143 Napoli - Fax 081/7347126;

2) aggiornamento del punto 12 del manuale di corretta prassi igienica per i prodotti dolciari.

«AIDI», via Rhodesia, 2 - 00144 Roma - Fax 06/8073186.

05A08990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato relativo alla sostituzione di due membri in seno alla Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Macerata.

Si comunica che con decreto direttoriale n. 1 del 18 aprile 2005, è stato nominato presidente della Commissione di certificazione il dott. Luigi Formentini - direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Macerata, e la sig.ra Carla Galassi componente effettivo in rappresentanza dell'INAIL di Macerata.

05A08901

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Molise Service piccola Soc. Coop. a.r.l.», in S. Felice del Molise.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore, per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza della società cooperativa «Molise Service piccola Soc. Coop. a.r.l.» con sede in S. Felice del Molise - costituita per rogito dott. Litterio Camillo in data 20 novembre 1999, repertorio n. 105880, registro società n. 408 - R.E.A. n. 106396, partita I.V.A/ codice fiscale 00998990709, posizione B.U.S.C. 1413/290474, che, dagli accertamenti esperiti, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica, che chiunque abbia interesse a consentire la prosecuzione della liquidazione, potrà far pervenire opposizione, debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operative cooperazione, via S. Giovanni n. 1 - 86100 Campobasso.

05A08903

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Il Mutamento Pubblicazioni Società Cooperativa C.O.T. Cooperativa Operatori Turistici a r.l.», in Castel Maggiore.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Il Mutamento Pubblicazioni Società Cooperativa C.O.T. Cooperativa Operatori Turistici a r.l.», con sede in Castel Maggiore (Bologna), costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani in data 8 novembre 1995, BUSC n. 4441, codice fiscale 01701471201, che – dagli accertamenti effettuati – risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro di Bologna - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione, viale Masini n. 12 - Bologna, opposizione all'emanazione del predetto provvedimento debitamente motivata e documentata, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08904

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Ce.Te.Co. a r.l.», con sede legale in Torino, corso Francia n. 15, costituita in data 23 settembre 1982 per rogito notaio dott. Carlo Burbatti, pos. prov. 4522, partita IVA n. 04101920017;

2) piccola società cooperativa «Nuovi Servizi Informatici a r.l.», con sede legale in Torino, via F. Patetta n. 12, costituita in data 11 settembre 2001 per rogito notaio dott.ssa Maria Pia Ansalone, pos. prov. 7304, partita IVA n. 08285910017;

3) società cooperativa «Mantova Work a r.l.», con sede legale in Torino, via Don Murialdo n. 34, costituita in data 6 febbraio 2001 per rogito notaio dott.ssa Renata Pini, pos. prov. 7175, partita IVA n. 08173320014;

4) piccola società cooperativa «Furgolandia a r.l.», con sede legale in Torino, corso M. D'Azeglio n. 102, costituita in data 8 febbraio 2001 per rogito notaio dott.ssa Caterina Di Capua Mussomeli, pos. prov. 7156, partita IVA n. 08161480010.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino - Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08845

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa servizi e trasporti «P.S.C. a r.l.», in Rivalta di Torino.

È in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese di Torino, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies,* secondo comma, del codice civile, della sottoelencata società cooperativa in liquidazione avente sede legale in provincia di Torino: cooperativa servizi e trasporti «P.S.C. a r.l.», in liquidazione volontaria dal 16 dicembre 1999, con sede legale in Rivalta di Torino (Torino), via Togliatti n. 26, costituita in data 15 dicembre 1997, pos. prov. n. 6456, partita IVA n. 07438700010.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione provinciale del lavoro di Torino - Area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A08846

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Aprutino Pescarese», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Reg. (CEE) n. 2081/92, presentato dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese DOP», con sede legale in via del Circuito, 71 a Pescara.

La modifica riguarda:

la variazione della data di inizio della raccolta e all'adeguamento del numero dei perossidi a valori in linea con l'anticipo della suddetta data di inizio raccolta;

l'adeguamento del disciplinare alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - QTC III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «APRUTINO PESCARESE»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olio

La denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» deve essere ottenuta dalle seguenti varietà di olive presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti in misura non inferiore all'80%:

Dritta, Leccino e Toccolana.

Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti nella misura massima del 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere prodotte nel territorio della provincia di Pescara idoneo alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione.

Tale zona comprende tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Alanno, Bolognano, Castiglione a Casauria, Cappelle sul Tavo, Carpineto Nora, Catignano, Città S. Angelo, Civitaquana, Civitella, Casanova, Cepagatti, Collecorvino, Corvara, Cugnoli, Elice, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello di Bertona, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Picciano, Pietranico, Rosciano, San Valentino, Scafa, Spoltore, Tocco da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani e Vicoli.

La zona di produzione della denominazione d'origine protetta «Aprutino Pescarese» è così delimitata in apposita cartografia:

da una linea che partendo a nord dalla quota 102 mt, punto di intersezione tra il fiume Fino ed il confine provinciale con Teramo, segue tutto il suddetto confine fino alla confluenza del Fosso, proveniente dalla Masseria Cotella, con il torrente Piomba quota 9 mt. e da lì segue una carrareccia che collega la zona di Fonte Umano con C.da Madonna della Pace. La linea segue questa strada per qualche centinaia di metri verso Madonna della Pace e devia a sinistra per una carrareccia che si congiunge a quota 15 mt. con la strada comunale detta «della bonifica» che attraversa le masserie Imperato, e segue lungo questo tratto verso sud. La linea prosegue dalla Masseria Imperato e giunge per questa strada cosiddetta «della Bonifica» alla Masseria Manfredi e quindi al confine comunale con il Comune di Collecorvino e Cappelle sul Tavo, sino alla strada per Cappelle sul Tavo. Da qui prosegue sulla sinistra fino alla strada statale Adriatica 16 Bis, la percorre in direzione di Montesilvano Marina fino al Km 17 dove, a destra, prosegue verso l'abitato di Montesilvano Colle mediante la strada provinciale; supera l'abitato e devia a sinistra e, dopo la strada per S. Filomena, prosegue per quella verso il centro di Pescara, la segue fino all'altezza di Colle Barbone ove si interseca con il confine comunale tra Montesilvano e Pescara. Segue verso suddetto confine che per lungo tratto coincide con il Fosso Grande fino alla strada statale Adriatica 16 Bis, in direzione di Spoltore.

Prima di giungere all'abitato di Spoltore, lascia a destra detta statale, a quota 153 mt e si dirige verso sud passando per la Fraz. S. Lucia delle Fratte fino a giungere sulla strada statale n. 602 in direzione di Caprara.

All'altezza de La Torretta, segue in parte il Fosso Fontecchio fino alla carrareccia a mt 20 e la segue verso sud. All'altezza della fraz. Cavaticchi Superiore, la linea prosegue fino all'intersecazione con il confine tra Pianella e Spoltore, segue detto confine fino ad incontrare la strada provinciale proveniente da Castellana e prosegue fino alla strada statale n. 81 Picena Aprutina; la percorre fino al bivio prima del Ponte Santuccione, verso sud, e dopo una carrareccia passa il fiume Nora e continua sulla strada che viene da Villareia, si aggancia poi al confine tra i Comuni di Cepagatti e Rosciano fino ad incontrare la strada Fondo Valle del Pescara. Segue la strada Fondo Valle del Pescara fino al ponte sul torrente Cigno, altezza 83 mt., e continua parallelamente al tracciato ferroviario Pescara — Roma fino all'intersezione con la statale n. 5 Tiburtina.

La segue verso Manoppello Scalo fino ad incontrare il Fosso S. Maria d'Arabona. Lo risale fino al primo affluente da ovest nei pressi di località Pardi, costeggia detto affluente fino ad altitudine 208 mt. e segue la carrareccia indicata sino a quota 217 mt.

Da qui segue il sentiero sino all'intersezione con la strada provinciale per Manoppello. Continua, quindi, sul sentiero fino alla quota 198 mt. in località Defenza. Prosegue poi lungo la carrareccia sino all'abitato di Turrivalignani, che supera e prosegue sulla prima carrareccia a sinistra indicata e da qui sul sentiero a sinistra fino al confine comunale tra i Comuni di Turrivalignani e San Valentino. Prosegue lungo detto confine fino alla strada proveniente da Scafa; percorre poi il corso del Fiume Lavinio per un breve tratto e risale verso il confine tra i Comuni di Scafa e S. Valentino. Prosegue lungo detto confine, verso sud, sino a quota 304 mt. e continua verso S. Valentino mediante una carrareccia. Superando l'abitato, prosegue verso ovest, lungo la indicata carrareccia e, superato Fosso Rogovento, arriva a quota 376 mt. in località Gesseto. Da qui prosegue lungo il sentiero a destra fino a quota 326 mt. verso l'abitato di Bolognano superando il fiume Orta.

Da qui prosegue lungo la strada comunale per la Fraz. Musellaro sino all'incrocio con la strada proveniente da Tocco da Casauria. Segue quest'ultima verso ovest fino al torrente Arolle e lo risale in zona Gli Sterpari. Di qui, seguendo la curva, di livello 385, giunge fino al sentiero indicato in località Ripa Rossa. Lo segue fino al fiume Pescara e da qui verso nord superando il Fosso Lama ed il Fosso dei Colli sino alla strada che congiunge Pescosansonesco con Castiglione a Casauria, da dove segue la strada che prosegue per Pescosansonesco.

Prosegue oltre l'abitato di Pescosansonesco lungo la strada che porta a Corvara e superato il ponte continua sul sentiero che va da quota 572 a quota 743. All'intersezione della strada che viene da Forca di Penne, prosegue verso nord-ovest fino a quota 554 località Ricotti, da dove segue il confine tra i Comuni di Pietranico e Corvara prima e poi il confine tra i Comuni di Pietranico e Brittoli. Segue, quindi, il confine tra i Comuni di Civitaquana Brittoli e Brittoli-Carpineto fino all'intersezione con la strada verso Carpineto Nora a quota 553.

La segue verso ovest fino all'abitato di Carpineto e prosegue sulla strada provinciale fino all'incrocio al Km 14 per Civitella Casanova. Da qui segue la carrareccia che attraversa Masseria Torlonio, sino al confine tra i comuni di Civitella Casanova e Villa Celiera all'altezza del torrente Schiavone; prosegue per detto confine comunale fino alla strada proveniente da Villa Celiera e la segue verso l'abitato di Montebello di Bertona. Poco prima di entrare nel paese prosegue a sinistra verso Farindola. Prosegue fino a quota 440 all'intersezione tra i confini comunali di Montebello e Farindola, continua verso nord fino all'intersezione con il fiume Tavo e segue quest'ultimo fino a quota 282 dove risale sino a quota 303. Da qui prosegue su una carrareccia che attraversa Masseria Colangeli quota 421 mt., Masseria De Sanctis quota 450 mt. fino a località Fonte, della Croce, a quota 497 mt. Da qui verso nord fino a quota 480 alla intersezione con la strada proveniente da Fraz. Mastari. La segue a destra fino alla località Case Iacoantonio 377 mt. da qui segue a destra fino a quota 327 mt per mezzo di una carrareccia fino in località Case dell'Empiteusi, da dove prosegue sulla stessa carrareccia sulla strada che porta a Penne. Costeggia il torrente Baricello verso est, fino alla località Cacciatore e prosegue sulla carrareccia fino alla statale 81. La segue verso sud fino al Km 91 e da qui verso nord per mezzo di una carrareccia per ricongiungersi, sul Fiume Fino, al punto in quota 102 mt., da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

2. I sesti d'impianto ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Per i nuovi impianti i sesti devono essere di: m 6x6 o 6x7.

3. La produzione massima di olive/ha non può superare i kg 9.000.

4. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

5. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 10 dicembre di ogni anno.

6. La raccolta deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. Le operazioni di estrazione e di confezionamento dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» devono essere effettuate, nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel presente art. 3.

2. La resa massima di olive in olio non può superare il 22%.

3. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentano il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

4. Le olive devono essere pulite e defogliante o diversamente sottoposte a lavaggio e la temperatura della pasta di gramolazione, nonché dell'acqua eventualmente aggiunta, non deve superare i 30°C.

5. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i tre giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a dominazione di origine protetta «Aprutino Pescarese» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Colore: dal verde al giallo;

Odore: di fruttato medio-alto;

Sapore: di fruttato;

Acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso non eccedente grammi 0,6 per cento grammi di olio;

Punteggio al Panel Test: maggiore o uguale a 6.5;

Numero di perossidi: minore o uguale a 14 Meq O2/Kg;

K270: minore o uguale a 1.50;

Acido oleico: 68.00% e 85.00%;

Polifenoli: maggiore o uguale a 100 p.p.m.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista, compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino. È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3. È tuttavia consentito l'uso di nomi, di ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente sui nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine protetta. L'uso di nomi di azienda, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima. Il nome della denominazione di origine protetta «Aprutino-Pescarese» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili, con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta. I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Aprutino-Pescarese» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

05A08966

Modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Garda»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, ha ricevuto l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Garda», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97, nel quadro della procedura prevista dall'art. 17 del Reg. (CEE) n. 2081/92, presentato dal Consorzio di Tutela dell'Olio Extra Vergine di Oliva «Garda», in Via Vittorio Veneto, 1, a Cavaion Veronese (Verona).

La modifica riguarda:

l'adeguamento del disciplinare al Reg. (CEE) 796/02, con la finalità di caratterizzare in maniera esaustiva il profilo organolettico della D.O.P. «Garda», approfondire la valutazione degli oli e rendere più agevole l'applicazione dei nuovi limiti proposti;

l'adeguamento della base varietale della sottozona «Orientale»;

l'adeguamento del disciplinare alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto, questa Amministrazione ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Garda» nella stesura che risulta a seguito delle modifiche richieste.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - QTC III, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana della presente proposta, e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.

Disciplinare di produzione dell'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda»

Art. 1.

Denominazione

1) La denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Bresciano», «Orientale», «Trentino», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1) La denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente negli oliveti: Casaliva, Frantoio e Leccino per almeno il 55%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 45%.

2) La denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti, da sole o congiuntamente, negli oliveti per almeno il 50% :Casaliva (Drizzar) e Frantoio. Possono, altresì, concorrere le seguenti varietà: Leccino, Favarol, Moraiolo, Trepp, Pendolino, presenti negli oliveti, da sole o congiuntamente, in misura non superiore al 50%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 15% a tutela delle cultivar autoctone.

3) La denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo presenti da sole o congiuntamente, negli oliveti: Casaliva, Frantoio, Pendolino e Leccino per almeno l'80%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 20%.

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio amministrativo delle province di Brescia, Verona, Mantova e Trento.

2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» comprende, in provincia di Brescia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Botticino, Calvagese della Riviera, Desenzano del Garda, Gardone Riviera, Gargnano, Gavardo, Limone sul Garda, Lonato, Manerba del Garda, Moniga del Garda, Muscoline, Padenghe sul Garda, Paitone, Polpenazze del Garda, Pozzolengo, Puegnago del Garda, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco; Serle, Sirmione, Soiano del Lago, Tignale, Toscolano Maderno, Tremosine, Villanuova sul Clisi, Vobarno. Tale zona riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.

3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» comprende, nelle province di Verona e Mantova, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni:

in provincia di Verona: Affi, Bardolino, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio.

in provincia di Mantova: Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Solferino, Volta Mantovana. La zona predetta, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati.

4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» comprende, in provincia di Trento, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Arco, Calavino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno, Vezzano. Tale zona, riportata in apposita cartografia, è delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopracitati, ad esclusione del comuni di Lasino, Padergnone e Vezzano, i cui territori interessati riguardano esclusivamente le parti rivierasche in località S.Massenza, Sarche e Toblino limitrofe al lago di Toblino-S.Massenza.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

2) I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine Protetta di cui all'art. 1.

3) Sono pertanto idonei gli oliveti collinari e pedocollinari dell'anfiteatro morenico del Garda, i cui terreni morenici di natura prevalentemente sabbiosa siano senza ristagni d'acqua e perfettamente sgrondi con presenza di calcare.

4) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Bresciano» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3.

5) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Orientale» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3.

6) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine Protetta «Garda», accompagnata dalla menzione geografica aggiuntiva «Trentino» sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3.

7) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve essere effettuata entro il 15 gennaio di ogni anno.

8) La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 non può superare i kg. 6000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive non può superare il 25%.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

2) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Orientale» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

3) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta. «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Trentino» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

4) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1 deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

5) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

6) Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro cinque giorni dalla raccolta delle olive.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Bresciano» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Valutazione chimica:

acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%;

numero di perossidi max: <= 12 Meq 02/kg;

acido oleico: >= 72%;

Valutazione organolettica (metodo COI):

Intervallo di mediana

min max

Fruttato di oliva >0 > o = 6

Fruttato maturo 0 > o = 6

Fruttato verde 0 > o = 6

Mandorla 0 > o = 5

Dolce >0 > o = 8

Amaro 0 > o = 5

Piccante 0 > o = 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Orientale» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Valutazione chimica:

a) acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%

b) numero di perossidi max: <= 14 Meq02/kg

c) acido oleico: >= 72%

Valutazione organolettica (metodo COI):

Intervallo di mediana

min max

Fruttato di oliva >0 > o = 6

Fruttato maturo 0 > o = 6

Fruttato verde 0 > o = 6

Mandorla 0 > o = 5

Dolce >0 > o = 8

Amaro 0 > o = 5

Piccante 0 > o = 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta «Garda» accompagnata dalla menzione geografica «Trentino» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Valutazione chimica:

a) acidità (espressa in acido oleico): max 0,5%

b) numero di perossidi max: <= 14 Meq02/kg

Valutazione organolettica (metodo COI):

Intervallo di mediana

min max

Fruttato di oliva >0 > o = 6

Fruttato maturo 0 > o = 6

Fruttato verde 0 > o = 6

Mandorla 0 > o = 5

Dolce >0 > o = 8

Amaro 0 > o = 5

Piccante 0 > o = 6

Nella valutazione organolettica la mediana di difetto deve essere = a zero.

4) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2) È consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Tali indicazioni potranno essere riportate in etichetta con caratteri di altezza e larghezza non superiori alla metà di quelli utilizzati per indicare la denominazione di Origine Protetta.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine Protetta di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona geografica delimitata al punto 1 dell'art. 3.

5) Le menzioni geografiche aggiuntive, autorizzate all'art. 1 del presente disciplinare, devono essere riportate in etichetta con dimensione non inferiore alla metà e non superiore rispetto a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine Protetta «Garda».

6) Il nome della denominazione di origine protetta Garda DOP di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

7) L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta «Garda», accompagnati dalla menzione geografica «Bresciano» «Orientale» e «Trentino» devono essere immessi al consumo in recipienti in vetro di capacità massima non superiore a litri 5.

8) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

9) Il contenitore deve riportare il logo identificativo GARDA DOP costituito da un rettangolo verde (70% cyan, 100% yellow, 45% magenta, 10% black) all'interno del quale è raffigurata una sfera, a rappresentare l'oliva (20% cyan, 100% yellow, 50% black), e delle foglie di olivo (immagine foglie in sovrastampa 100% black); in bianco è scritto DOP (font zapf Humanist Bold dimensione 80). Sopra al rettangolo in nero (font: Shannon Book dimensione 39) c'è la scritta olio nella parte sottostante in nero la scritta Garda (font: Shannon Book dimensione 39).

Il logo identificativo verrà registrato dal Ministero per le politche agricole e forestali e dato in concessione al consorzio di tutela DOP Garda.

05A08967

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione n. 93 del 13 giugno 2005 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Astrif".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 2005).

Nell'estratto citato in epigrafe, alla pag. 26, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, al quarto capoverso, dove è scritto: «5 mg 3 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. *035553017/M* (in base 10), 12VU29 (in base 32); 5 mg 5 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. *036533029/M* (in base 10), 12VU2P (in base 32); 5 mg 10 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. *035533031/M* (in base 10), 12VU2R (in base 32);», leggasi: «5 mg 3 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. *036563017/M* (in base 10), 12VU29 (in base 32); 5 mg 5 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. *036563029/M* (in base 10), 12VU2P (in base 32); 5 mg 10 compresse rivestite con film in blister PVC/AL - A.I.C. n. *036563031/M* (in base 10), 12VU2R (in base 32);».

05A08957

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501219/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.